

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BARRAL. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la maggior parte dei comuni montani cuneesi, in mancanza di imprese disponibili allo sgombero della neve dalle strette e tortuose strade comunali, affida tale servizio ad operatori agricoli, che utilizzano i propri mezzi aziendali;

in provincia di Cuneo, l'applicazione del vomero al trattore agricolo comporta la necessità dell'omologazione del mezzo da parte della autorizzazione civile di Cuneo, ma ciò facendo, il trattore perde l'omologazione al traino. La perdita dell'omologazione al traino agricolo è una condizione che nessun agricoltore è disposto ad accettare e, pertanto, moltissimi comuni rischiano di rimanere, nei prossimi mesi invernali, isolati dalla neve;

in alcune province, come quella di Asti, l'applicazione del vomero al trattore comporta l'omologazione, da parte della motorizzazione civile di Asti, senza la perdita dell'omologazione al traino —:

se non ritenga opportuno intervenire presso la motorizzazione di Cuneo al fine di ottenere un'applicazione dei regolamenti in linea con le altre province e non lesiva delle necessità rilevate. (4-06056)

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della legge n. 833 del 1978, articoli 29 e 31, l'attività di informazione scientifica sui farmaci esercitata dagli informatori scientifici-farmacologi è posta sotto il diretto controllo del ministero della sanità;

ogni magazzino di medicinali, a norma della legislazione nazionale regio-

nale ed europea deve poter essere ispezionato dagli organi preposti all'igiene pubblica;

le aziende farmaceutiche inviano agli informatori-farmacologi ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali da consegnare ai medici i quali, a loro volta, li utilizzano in sostituzione delle prescrizioni;

a norma del decreto del ministero della sanità del 23 giugno 1981, e del decreto legislativo n. 541 del 1992, il ministero della sanità deve essere in possesso dei nominativi, dei titoli di studio e degli indirizzi di abitazione di tutti gli informatori operanti in Italia —:

per quale motivo, fino ad oggi, il competente ufficio del ministero della sanità non abbia comunicato alle rispettive aziende sanitarie locali sparse in tutto il territorio nazionale i nominativi e gli indirizzi di ogni informatore scientifico di tutte le aziende operante all'interno di ogni rispettiva Asl. (4-06057)

MALAVENDA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

alcuni pazienti affetti da patologie, quali la siringomelia, si sono visti rifiutare la domanda di esenzione dal *ticket* da parte dell'unità sanitaria locale competente (via de Gasperi, a Napoli), malgrado una lista esenzione *ticket* esposta in bacheca comprendesse tali patologie, con la motivazione che la lista esposta era parte di un decreto emanato dall'ex Ministro della sanità Garavaglia e il decreto e la lista relativa erano decaduti con il Ministro stesso —:

se sia corretto il rifiuto dell'unità sanitaria locale e l'esposizione in bacheca di un decreto decaduto;

con quali criteri vengano decise attualmente le malattie che danno diritto all'esenzione dal *ticket*;

quali rapporti esistano fra l'elaborazione dei criteri suindicati e l'indirizzo politico del Governo. (4-06058)

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

da oltre dieci giorni è chiusa a Napoli la scuola elementare di via Bernardo Cavallino, popolata di moltissimi scolari;

la cosa è legata alla presenza di un numero enorme di topi di grosse dimensioni, resistenti alle comuni tecniche di derattizzazione;

il tutto sembra essere legato alla presenza negli scantinati della scuola stessa di materiale cartaceo di proprietà del provveditorato agli studi, con l'aggravante della presenza nel recinto della scuola di una sede degli uffici dei giardini comunali;

persiste l'assenza di idonee misure da parte della direzione didattica, della circoscrizione Arenella e del provveditorato agli studi —:

se non intenda intervenire, eventualmente di concerto con l'amministrazione comunale di Napoli, data la carenza di interventi degli organi citati, per evitare il persistere di una situazione lesiva per le famiglie e gli alunni, che vedono notevolmente ridotta la loro attività scolastica per motivi sulla carta riparabili. (4-06059)

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Salerno ha recentemente stabilito il trasferimento dell'intera sezione penale della pretura circoscrizionale di Salerno presso il fabbricato ex Sirti sito in Salerno alla via Rafastia;

con detta decisione la commissione di manutenzione, peraltro avversata dall'intera classe forense e dai molti dipendenti interessati, prevede che anche le aule di udienza debbano essere trasferite lontano dal tribunale;

per rendere operativa tale assurda decisione, pare debbano essere « investiti » diversi miliardi;

tale scelta, oltre ad essere impraticabile perché gli edifici della ex Sirti sono ubicati in una zona della città assolutamente priva di parcheggi, situazione questa incompatibile con l'evidente afflusso di utenti che normalmente accompagnano le udienze, appare in evidente contrasto con la filosofia che ispira la riforma del giudice unico di primo grado, che assolutamente deve prevedere anche che tutti i giudici penali siano fisicamente allocati nello stesso plesso, dovendosi abolire ogni distinzione fra pretura e tribunale;

una più corretta razionalizzazione degli spazi del tribunale di Salerno poteva invece ottenersi destinando l'intero plesso di via Rafastia a sede delle procure, sempre nella logica di una prossima unificazione delle stesse;

tale ultima indicazione avrebbe consentito, inoltre, di poter disporre di parte dei locali posti al terzo piano del tribunale, da destinarsi al settore civile, che, attualmente, non gode di sufficienti e dignitosi locali —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per una più attenta e corretta soluzione della vicenda e di verificare la corretta utilizzazione, anche prospettica, dei fondi a disposizione, attualmente necessari per l'adeguamento del nuovo plesso alle esigenze legate alla celebrazione delle udienze dibattimentali. (4-06060)

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto 8 novembre 1996, n. 591, regola tra l'altro i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti disoccupati;

risulta all'interrogante che si intenderebbe prospettare l'esclusione da tali be-

nefici degli iscritti agli ordini professionali che intendono avviare una attività autonoma;

l'iscrizione in tali albi non attesta necessariamente lo stato di occupazione: risultano anzi iscritti negli albi stessi molti giovani professionisti in cerca di lavoro o impiegati posti in cassa integrazione;

non esistendo validi motivi per supporre *a priori* lo stato di occupazione degli iscritti agli ordini professionali, la loro esclusione dai benefici sarebbe solo frutto di una aprioristica discriminazione; per l'avvio delle nuove attività è prevista inoltre l'istruttoria dei progetti, la partecipazione a corsi di formazione, la guida di un *tutor* per l'avvio delle attività —:

se corrisponda a verità questo tentativo di estromettere da tali benefici gli iscritti agli ordini professionali;

se sia previsto che tali attività vengano svolte con risorse da reperire nelle regioni del Mezzogiorno;

quali siano i requisiti professionali degli addetti a tali attività e con quali criteri avverrà la loro selezione;

quali siano le tariffe che verranno applicate per la remunerazione di tali attività;

quale sia la spesa complessiva prevista per tali attività;

se esista uno schema di convenzione o altro documento che regoli i rapporti con la società per l'imprenditoria giovanile delegata alla selezione dei progetti e alla erogazione dei contributi, e, in caso affermativo, se intendano renderne noto il contenuto e da quale organo dell'amministrazione dello Stato verrà effettuata la supervisione di tali attività. (4-06061)

AMORUSO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno dell'usura attanaglia migliaia di cittadini italiani, in special modo

piccoli imprenditori, i quali vengono raggirati da gruppi malavitosi dediti allo strozzinaggio, per essere poi costretti a cedere il proprio patrimonio;

nella scorsa legislatura il Parlamento, per far fronte a tale situazione, ha approvato una apposita legge (la n. 108 del 1996), che prevede tra l'altro la costituzione di un congruo fondo antiusura utilizzabile per garantire un sostegno economico alle vittime che avrebbero denunciato i propri aguzzini;

nei giorni scorsi il cartello « Insieme contro l'usura », costituito da diverse fondazioni ed associazioni che in campo nazionale operano per sostenere le vittime dell'usura, ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, al commissario del Governo ed al presidente della Corte costituzionale;

in tale lettera, firmata da padre Massimo Rastrelli, della Fondazione antiusura di Napoli, e da Don Alberto D'Urso, della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari, si esprime viva preoccupazione perché la mancanza di adempimenti regolamentari previsti dalla legge sta mettendo a rischio lo stanziamento dei fondi e, conseguentemente, vanificando tutti i benefici portati da tale normativa;

in particolare, il cartello « Insieme contro l'usura » afferma che « con molto rincrescimento, ci troviamo costretti a dover individuare proprio negli organi di Stato, nella stessa Presidenza del Consiglio, nella dilazione degli adempimenti ministeriali, e da ultimo dello stesso Consiglio di Stato, la responsabilità delle gravi dilazioni, che, se vanificassero per l'anno in corso l'inderogabile sostegno alle vittime avrebbero la responsabilità di deludere speranze già consolidate proprio in forza della legge promulgata, e provocherebbero il rimontare di una sfiducia e di una rabbia in vasti settori della nostra gente »:

il venir meno del sostegno alle vittime dell'usura comporterebbe una sconfitta per l'intera società civile e un ulteriore danno

per numerose imprese ed operatori economici a cui sarebbero definitivamente precluse possibilità di rientro nei ruoli attivi dell'economia del Paese —:

quali iniziative intenda adottare per accertare eventuali responsabilità nella tardiva esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge n. 108 del 1996;

se non intenda sollecitare gli organi competenti affinché vengano rimossi gli ostacoli che, ad oggi, ne hanno impedito l'attuazione, e pertanto consentire la immediata disponibilità del fondo antiusura.
(4-06062)

AMORUSO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 27 novembre 1996 si è svolta presso il Palaeur di Roma la prima prova del concorso pubblico per esami a 277 posti di assistente sociale (VII livello) per l'Ufficio centrale della giustizia minorile;

la lettura dei quesiti è stata seguita da una contestazione dei candidati, i quali hanno protestato perché, conseguentemente al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, sarebbe stato lecito attendersi dei test attitudinali e, solo in una seconda fase, la prova scritta;

a tali osservazioni la commissione esaminatrice ha reagito con assoluta indifferenza, giudicando evidentemente immotivate le richieste dei candidati circa un possibile annullamento della prova, e ciò ha provocato un clima di tensione certamente non idoneo per sostenere la prova di un concorso pubblico;

si sono anche verificati scontri tra alcuni candidati e le forze dell'ordine nel frattempo intervenute su richiesta del presidente della commissione;

in particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano *Il Messaggero* (30 novembre 1996, pag. 30), «una ragazza è stata accompagnata al commissariato e denun-

ciata per resistenza a pubblico ufficiale (...), un'altra è stata presa per i capelli e trascinata via (...), un'altra è salita su un banco perché voleva leggere un comunicato, traccia di un esposto alla procura firmato da molti di noi, non glielo hanno permesso (...) a un ragazzo forse il presidente della commissione o un poliziotto in borghese, ha strappato dalle mani la macchina fotografica, l'ha rotta, lo ha ammannettato e quindi lo ha fatto rientrare »;

nonostante tali disordini la prova ha comunque avuto luogo pur avendo deciso di sostenerla solo 580 candidati dei circa 1870 che si erano presentati —:

se i motivi che hanno suscitato la protesta dei candidati risultino fondati, e, in caso affermativo, a chi siano da attribuire le responsabilità;

se risulti regolare l'ingresso nella sede d'esame di personale estraneo alla commissione ed ai candidati;

se non risulti opportuno invalidare l'esito della prova, oltre che per i motivi innanzi espressi, anche in considerazione delle condizioni ambientali e psicologiche in cui i candidati sono venuti a trovarsi;

se non si ritenga eccessivo il tipo di intervento effettuato dalla forza pubblica.
(4-06063)

POLIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il professor Fedele Pastore ed il signor Filippo De Salvo, rispettivamente assessore e consigliere del comune di Modugno (Bari), il 27 novembre 1996, hanno ricevuto nella cassetta della posta, in una busta chiusa spedita dalla vicina cittadina di Palo del Colle, un proiettile ciascuno, di calibro 38 *special*, accompagnato da un cartoncino sul quale era scritto « Questo è un acconto »;

le forze di pubblica sicurezza attualmente impegnate nel comune di Modugno risultano insufficienti a garantire un ordi-

nato e sereno vivere civile, come testimoniato anche dalle cronache della stampa locale di questi ultimi tempi —:

quali misure urgenti intenda assumere al fine di salvaguardare la incolumità dei due amministratori locali e di individuare i responsabili del vile gesto;

se non ritenga opportuno prevedere un potenziamento degli organici delle forze di polizia impiegate nella zona, per consentire un migliore controllo del territorio. (4-06064)

SANZA, GIOVANARDI, TASSONE, VOLONTÈ, PANETTA, BASTIANONI, NOCERA, LUCCHESI e MARINACCI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la commissione esaminatrice relativa al concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992, ha inviato già atti al ministero per gli adempimenti di rito relativi alla approvazione della procedura concorsuale;

l'amministrazione ha chiesto e ricevuto dal Cun parere negativo in merito alla regolarità degli atti della commissione esaminatrice;

il Cun non ha possibilità di esprimere alcun parere in tale fase, che attiene alle posizioni individuali dei singoli candidati;

il parere del Cun è, per altro, arbitrario perché attiene ai criteri di selezione e di valutazione della commissione, che costituiscono la *lex specialis* del concorso;

il ministero ha superato i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione degli atti del concorso:

quali iniziative ritenga opportuno porre in essere al fine di consentire la emissione del decreto di nomina dei vincitori e porre termine ad una fase di confusione e di disordine che aggrava ancor più la situazione esistente nella delicata area della sanità del nostro paese. Siamo ai limiti dello scandalo ed è bene

porvi rimedio nell'interesse dei tanti cittadini che devono avvalersi della sanità pubblica. (4-06065)

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri della sanità, per le risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la carenza di obblighi relativi alla indicazione delle caratteristiche organolettiche e chimiche del burro commercializzato nel nostro Paese comporta danni evidenti per i consumatori, che non hanno riferimenti per indirizzare le loro scelte, in ordine soprattutto alla tutela della loro salute;

la normativa comunitaria e la normativa interna degli altri Paesi della Cee prevedono una tutela molto più ampia e penetrante delle esigenze dei consumatori per questo importante alimento —:

se non si ritengano assolutamente indispensabili:

a) prevedere un obbligo di etichettatura del burro commercializzato nel nostro Paese che indichi specificatamente le caratteristiche chimiche e organolettiche in linea con quanto previsto dai regolamenti CEE 570 del 1988, 429 del 1990, 454 del 1995;

b) sottoporre ad adeguati controlli igienico-sanitari i locali destinati alla produzione lattiero-casearia, ed in particolare del burro, tenendo conto della delicatezza delle fasi di lavorazione e dei grandi pericoli per la salute pubblica che possono derivare dalla mancata, scrupolosa osservanza delle regole igieniche nelle varie fasi del processo produttivo. (4-06066)

CICU e MARRAS. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ormai costituisce una regola: gli orari previsti per le partenze degli aerei da e per la Sardegna debbono essere assunte come

indicazioni generiche. Dei disservizi l'Alitalia fornisce giustificazioni sommarie, false e fuorvianti, così come è accaduto il 4 novembre 1996, per il volo Cagliari-Torino delle ore 12,55, la cui partenza è stata posticipata di oltre quattro ore e mezza, il tutto preceduto da annunci che posticipavano di ora in ora la partenza a causa di particolari condizioni climatiche che impedivano l'atterraggio nell'aeroporto di destinazione. Venivano quindi adottati problemi tecnici all'aeromobile, prima dell'incredibile annuncio dello *speaker* che informava i viaggiatori che l'orario di partenza era indefinito;

l'atteggiamento dell'Alitalia è stato recentemente denunciato dal Codacons alla magistratura per fatti analoghi, al fine di ravvisare i possibili reati di truffa, turbativa di servizio pubblico, diffusione di notizie false —;

se sia a conoscenza dei disservizi perpetrati dall'Alitalia nei confronti dei viaggiatori da e per la Sardegna, dei danni derivanti all'economia dell'isola e, dei disagi alla popolazione, in considerazione del contesto territoriale insulare, che impedisce alternativi e rapidi spostamenti, e quali iniziative in merito intenda assumere;

se non ritenga inoltre il caso che sia posta fine alla campagna promozionale dell'Alitalia che, con uno *slogan* che compare in tutti gli aerei e aeroporti — « Vi vogliamo bene » — sicuramente dà un ulteriore contributo all'analfabetismo nazionale. (4-06067)

GALLETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

tra il 9 ed il 10 dicembre 1996, in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura bolognese, sono caduti 130 centimetri d'acqua in ventiquattro ore;

il nubifragio ha colpito, oltre alla pianura bolognese, anche la bassa ravennate, la reggiana ed il ferrarese, provocando l'interruzione di strade, l'allagamento di aree industriali e agricole, l'eva-

cuazione di due frazioni e la chiusura delle scuole in cinque comuni;

se la pioggia straordinaria giustifica la richiesta di calamità naturale, occorre sottolineare la frammentazione di competenze tra enti diversi, l'imperfetto funzionamento dei servizi di manutenzione e di emergenza (le idrovie di Malalbergo, Varani e Travallino, prive di generatori, sono state fermate da un *black out* elettrico), l'aumento dei terreni resi impermeabili dalla costruzione di strade ed aree edificate, la sistematica distruzione di fossi e di scoline nelle aree agricole ipermeccanizzate, tutti elementi che hanno aggravato e continueranno ad aggravare gli effetti delle precipitazioni straordinarie —;

se intendano dichiarare lo stato di calamità naturale per le aree interessate in questi giorni da straordinarie precipitazioni atmosferiche;

come intendano avviare un piano di risanamento e di manutenzione del territorio e della rete di assorbimento delle acque meteoriche, per impedire il ripetersi di allagamenti come quello in questione.

(4-06068)

VIGNALI e BIELLI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi in diverse province della regione Emilia-Romagna (Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna) si sono verificati numerosi allagamenti, che hanno procurato ingenti danni alle colture e alle strutture agricole; sono state inoltre interrotte strade e numerose abitazioni evacuate —;

quali iniziative intendano assumere per far fronte all'emergenza, intervenire a sostegno dei danni e rimuoverne le cause.

(4-06069)

REBUFFA. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio delle imposte di San Remo ha notificato alcuni avvisi di accertamento

a cittadini francesi residenti in Italia in relazione a redditi da lavoro dipendente prodotti in Francia, mal interpretando gli articoli 15 e 19 della convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20;

in tal modo si verrebbe a creare una situazione ingiusta di doppia tassazione a carico dei predetti cittadini francesi frontalieri;

non si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1988, che esclude dalla base imponibile « i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto » -:

se non si ritenga assolutamente indispensabile impartire adeguate istruzioni agli organi periferici del ministero delle finanze, ed in particolare all'ufficio delle imposte di San Remo, affinché applichi correttamente la normativa vigente, evitando fenomeni di doppia imposizione che, oltre ad essere obiettivamente iniqui, incidono negativamente sui rapporti con gli Stati esteri. (4-06070)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la regione Marche ha emanato la legge regionale n. 34 del 5 agosto 1996 nella quale, all'articolo 5, si prescrive che gli aspiranti candidati a nomine o designazioni in organi statuari od organi ed organismi regionali delle Marche sono tenuti a presentare una relazione nella quale, oltre ad indicare i motivi che giustificano la candidatura, debbono dichiarare di non appartenere a logge massoniche;

ciò, indipendentemente da ogni personale e legittima convinzione, fede ed appartenenza, si configura come grave *vulnus* alla libertà di pensiero e di associa-

zione garantite dalla Costituzione vigente al pari del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha inteso esercitare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, la facoltà di rinvio al consiglio regionale per il riesame di una norma palesemente incostituzionale, discriminatrice e liberticida; infatti, il commissario di Governo ha apposto il suo visto, molto sollecitamente, il 5 agosto 1996 -:

quali siano le motivazioni di un siffatto comportamento, a giudizio dell'interrogante incompatibile con il sistema delle garanzie delle libertà degli individui;

quali iniziative intenda intraprendere per riparare al *vulnus*. (4-06071)

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 prevede che i cittadini debbano presentare, entro il 1996, la autocertificazione sul controllo dello stato di manutenzione degli impianti termici con dichiarazione sostitutiva;

queste dichiarazioni sostitutive, secondo alcuni enti, sono assoggettate all'imposta dei bollo (lire ventimila), mentre secondo altri, al contrario, non è necessario pagarla -:

se non ritenga necessario emanare una direttiva in materia che porti ad un comportamento unanime su tutto il territorio nazionale, che si auspichi possa essere di non obbligatorietà, permettendo così a milioni di cittadini, in un momento particolarmente gravoso per le detrazioni che dovranno sopportare per favorire l'ingresso del nostro Paese in Europa, di potere almeno risparmiare nell'espletare questo loro dovere. (4-06072)

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è stato istituito presso il centro poli-funzionale di Castelnuovo di Porto (Roma) un corso mirato alla formazione di tecnici specializzati nella prevenzione dei rischi geologici, che iniziato a novembre si concluderà ad aprile prossimo, come riportato sul quotidiano *Il Tempo* del 5 dicembre 1996;

tale iniziativa, alla quale stanno prendendo parte un centinaio di giovani disoccupati, si inquadra nel contesto dei lavori socialmente utili, realizzata grazie ad un progetto elaborato dal dipartimento della protezione civile ed il ministero del lavoro, ed è destinato ad impiegare i lavoratori in cassa integrazione guadagni, in mobilità e disoccupati, in settori legati al rischio sismico, idrogeologico ed agli incendi —:

con quali criteri sia stato organizzato questo corso e quali gruppi siano stati chiamati a farlo, visto che tale iniziativa non è stata comunicata al Faru, volontariato protezione civile regionale gruppo donatori di sangue Croce rossa italiana che, nella persona del suo presidente, ha chiesto spiegazioni della mancata comunicazione direttamente al sottosegretario al ministero del lavoro, Federica Gasparrini. (4-06073)

AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alla giovane Flora Lorusso, nata il 4 giugno 1970 e residente a Bisceglie (Bari), alla via Dieta delle Puglie, n. 14, è stata riconosciuta il 5 gennaio del 1995 dalla commissione sanitaria invalidi civili, ciechi e sordomuti della Usl BA/4, invalidità civile pari all'80 per cento;

la nominata è stata altresì giudicata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari inabile a qualsiasi tipo di lavoro a causa delle condizioni psico-fisiche nelle quali è costretta

a vivere e quindi esclusa dall'elenco di cui all'articolo 19 della legge n. 482 del 1968;

nonostante il trascorrere dei mesi, dalla prefettura di Bari niente è stato fatto in merito alla richiesta della pensione d'invalidità civile permanente inoltrata dalla giovane, di cui pure avrebbe assoluto bisogno —:

quali siano i motivi che ancora ostacolano il felice concludersi dell'iter della pratica;

se non ritenga opportuno intraprendere le azioni necessarie all'accertamento delle eventuali responsabilità dei ritardi di cui in premessa. (4-06074)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se risponda al vero che l'aereo di linea Roma-Bologna del giorno 12 dicembre 1996 con partenza prevista alle ore 8,35 è partito alle ore 9,30 a causa del cambio della ruota del carrello deteriorata;

se non ritenga di dover attivarsi per il rimborso del biglietto per tutti i passeggeri nonché per il risarcimento del danno a quanti sono stati impediti di svolgere le loro attività di lavoro o istituzionali;

quale sia il motivo per il quale l'aereo di linea Alitalia delle ore 17 da Roma diretto a Brindisi è partito con oltre un'ora di ritardo lo stesso giorno. (4-06075)

MANTOVANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 29 novembre 1996 del consiglio comunale di Pieve Emanuele, alcuni consiglieri hanno presentato una mozione in favore della legalizzazione delle droghe leggere;

la mozione è stata approvata con dieci voti a favore, due contrari e uno astenuto;

all'indomani dell'approvazione della suddetta mozione, un consigliere avrebbe

presentato un esposto-denuncia ai carabinieri, segnalando la possibilità che all'interno della mozione fossero individuabili estremi di reato;

lunedì 2 novembre 1996 i carabinieri della locale stazione si sarebbero recati presso il municipio di Pieve Emanuele allo scopo di ottenere copia degli atti riguardanti la mozione approvata dal consiglio comunale il 29 novembre 1996 -;

se i fatti segnalati corrispondano a verità;

su quali basi i carabinieri abbiano deciso di intervenire nel suddetto modo;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la libertà e le prerogative del consiglio comunale di Pieve Emanuele.

(4-06076)

ROSSETTO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

è imminente la scadenza del bando per gli esami di idoneità per le funzioni di direzione del personale sanitario del servizio sanitario nazionale;

tali esami di idoneità, un tempo definiti idoneità primariale, non sono stati banditi per molti anni, impedendo così a molti medici di accedere alle funzioni direttive di reparto ospedaliero, e sono quindi parecchie migliaia i medici interessati a questo concorso;

in tutta Europa tale esame è considerato inutile ed ingiustificato;

risulterebbe un orientamento ministeriale critico nei confronti dell'utilità pratica di questi esami;

le modalità per accedere a queste prove sono assai complicate ed economicamente onerose -;

se non ritenga preferibile eliminare definitivamente l'inutile e gravoso adempimento costituito dagli esami di idoneità alle funzioni di direzione, evitando alle molte migliaia di medici interessati un adempimento inutile e dispendioso. (4-06077)

PROCACCI e PECORARO SCANIO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

a Napoli, nella zona tra Miano e Capidomonte, si è aperta un'improvvisa voragine, profonda, a quanto risulta, oltre dieci metri, che ha causato la morte di due persone e lo sconvolgimento di una parte della città;

tale sciagura è avvenuta a poca distanza dal bivio di Arzano, dove nei mesi scorsi a causa di un controllo analogo persero la vita dodici persone;

entrambi gli episodi indicano la precarietà estrema delle condizioni del sottosuolo della città di Napoli, che dunque richiederebbe interventi strutturali di grande estensione, agevolando l'opera già avviata dal comune -;

se non ritenga opportuno procedere, di concerto con l'amministrazione comunale della città, all'avvio di un programma di risanamento del dissesto idrogeologico di Napoli, anche nell'ambito delle misure previste dalla legge n. 183 del 1989 sul regime dei suoli. (4-06078)

LUCIDI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

a seguito del decesso del detenuto Georges Laidi, avvenuto il 23 settembre 1996 e sul quale sta attualmente indagando la magistratura, si è instaurato un clima di sospetto e di sfiducia verso la polizia penitenziaria dell'istituto di Bologna e verso il direttore dell'istituto;

questo clima è stato alimentato da dichiarazioni gravemente diffamatorie rese alla stampa dal legale della famiglia Laidi, secondo le quali il direttore del carcere Chirolli «consolida l'omertà», impedisce che chi sa parli e ostacola la verità; inoltre lo stesso «dirige una famiglia mafiosa»;

da denunce fatte dalle organizzazioni sindacali al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si apprende delle gravi difficoltà operative, della carenza di per-

sonale e di risorse e della problematicità a garantire il trattamento ai detenuti previsto dalla legge n. 354 del 1975 e la gestione amministrativa con un solo ragioniere -:

quali iniziative intenda adottare a tutela dell'immagine e della dignità del personale tutto dell'istituto di Bologna;

quali provvedimenti intenda adottare per superare la carenza di personale amministrativo e di personale dell'area trattamentale necessaria a garantire un'ordinata e corretta gestione dell'istituto stesso.
(4-06079)

CREMA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

con precedente interrogazione parlamentare (n. 4-0780) si metteva in evidenza la situazione di incertezza nella quale versava il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

al centro del problema vi erano problemi legati alla cartografia ed ai confini del parco con la relativa tabellazione dello stesso, dalla quale erano state escluse le amministrazioni locali;

l'estrema rigidità e i confini del parco, di cui è stato incaricato il personale del corpo forestale dello Stato, ha portato a scontentare molti degli enti locali interessati, essendo impossibile, in questo modo, tracciare confini facilmente identificabili e determinando situazioni anomale in cui piccole comunità sono per metà nei confini e per metà fuori;

proprio in seguito a questo clima di incertezza il 28 novembre 1996, in località San Gregorio, due cacciatori, tra cui il consigliere provinciale Ermes Vieceli, sono stati denunciati dalle guardie forestali di Feltre perché in « atteggiamento venatorio » e, secondo quanto stabilisce la legge n. 157, sono stati loro sequestrati i fucili;

i due cacciatori sono stati fermati in località Toresele, in cui manca la tabellazione del confine del parco, che è non è stata posta a seguito dell'incarico dato dal

comune di San Gregorio nelle Alpi ad un noto avvocato civilista per contestare i confini che ultimamente hanno subito ampie modifiche, anche difformi dal decreto istitutivo;

i cacciatori peraltro, all'atto del fermo, si trovavano ai limiti dello stesso ed hanno dichiarato agli agenti che, comunque, in quel momento erano al di fuori della perimetrazione del parco -:

se non ritenga ancor più necessario alla luce di simili episodi, che rischiano di aggravare la situazione di convivenza civile nella zona, di arrivare al più presto alla ridefinizione dei limiti del parco, coinvolgendo tutti gli enti locali interessati;

ferma restando la necessità di salvaguardare il parco delle Dolomiti bellunesi, a che si debba rigidità, da parte del corpo forestale di Stato, nei confronti di cittadini che sicuramente non intendevano violare i confini dello stesso e che, in ogni caso, non possono essere considerati responsabili di una situazione di confusione in materia di tabellazione e, definizione dell'area del parco medesimo.
(4-06080)

BARRAL. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

la maggior parte dei comuni montani cuneesi, in mancanza di imprese disponibili ad effettuare lo sgombero neve delle strette e tortuose strade comunali, affida tale servizio ad operatori agricoli che utilizzano i propri mezzi aziendali;

la motorizzazione civile di Cuneo - a differenza della motorizzazione civile di Asti e di Savona che consentono l'aggiornamento della carta di circolazione di trattori agricoli sui quali sono collaudate lame spartineve - non concede l'aggiornamento del documento di circolazione delle macchine agricole quando viene installata un'attrezzatura non considerata di uso agricolo o forestale, come appunto le lame spartineve;

in questi casi la trattrice agricola è declassata a macchina operatrice, con tutte le relative conseguenze, quali la perdita del rimorchiabile;

con la circolare 20 maggio 1960, n. 84, del Ministero dei trasporti si è consentito l'impiego delle trattrici agricole per lavori extra-agricoli occasionali e ciò si è rivelato particolarmente utile per gli operatori delle zone montane e marginali, che dallo sgombero neve traggono notevoli benefici economici;

la cosiddetta legge sulla montagna n. 97 del 1994, al fine di favorire la permanenza nelle zone montane della gente a presidio del territorio, consente ed incentiva la pluriattività —:

se la circolare menzionata possa ancora dirsi applicabile e, nell'ipotesi in cui debba considerarsi superata, se non ritenga opportuno intervenire affinché sia consentito l'impiego delle macchine agricole per lo sgombero neve senza che queste perdano il rimorchiabile, consentendo un migliore sfruttamento dell'investimento fatto dalle aziende agricole;

nell'ipotesi in cui la circolare citata sia valida, perché la motorizzazione civile di Cuneo, abbia dato una diversa interpretazione della stessa, a differenza di quanto fatto dalla motorizzazione civile di Asti e Savona. (4-06081)

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ottocento milioni di persone nel mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, non hanno alimenti sufficienti a soddisfare le proprie fondamentali necessità nutritive;

si è svolto tra il 13 ed 17 novembre 1996 a Roma il vertice mondiale sull'alimentazione, con l'obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero di persone attualmente sottoalimentate e a tal fine è stato firmato un impegno da parte dei Capi di Stato e di Governo in rappresentanza di

186 Paesi, la Dichiarazione di Roma e il piano di azione, con il quale ci si impegna formalmente alla lotta contro la fame in favore delle popolazioni del terzo mondo e dei rifugiati;

lo Stato italiano, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha presieduto il vertice, e dal Ministro degli esteri, dinanzi al Santo Padre ed ai Capi di Governo ha impegnato il popolo italiano, firmando i due suddetti documenti;

il popolo italiano, in un comune desiderio di solidarietà e di fraternità con i popoli del pianeta ha da tempo destinato parte delle somme provenienti dalla imposizione fiscale sul proprio reddito ad interventi straordinari per la lotta contro la fame nel mondo, per calamità naturali e per l'assistenza ai rifugiati;

che esiste una legge dello Stato (n. 22 del 20 maggio 1985) che, all'articolo 48, mediante apposita firma sulla denuncia dei redditi, destina l'otto per mille all'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) a scopi di interesse sociale gestiti direttamente dalla Chiesa cattolica italiana e dallo Stato; l'articolo in questione recita: «esse (somme) devono essere utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»;

nella seduta di martedì 12 novembre 1996, la Commissione bilancio della Camera in sede consultiva, in merito al capitolo 678 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1996 (relativo all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985), ha espresso parere favorevole sull'utilizzo di centosessanta miliardi di lire, che non prevede neanche una lira ad interventi straordinari a favore della fame nel mondo e all'assistenza ai rifugiati, mentre, come riconosciuto nelle osservazioni al parere su iniziative di membri della Commissione, questi fondi vengono utilizzati per interventi che non hanno carattere straordinario e per copertura finanziaria di necessità di cassa di varie amministrazioni dello Stato (come nel caso

dei quindici miliardi per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i quindici miliardi per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori degli enti lirici) —:

quale sia l'opinione in merito del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali provvedimenti in merito il Presidente del Consiglio intenda adottare affinché il gettito dell'otto per mille destinato allo Stato per legge sull'imposizione Irpef venga utilizzato secondo gli scopi prefissati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 48, e non arbitrariamente dal ministero del tesoro per interventi che non hanno il carattere né dell'urgenza, né della straordinarietà, che solo in minima parte potevano fare riferimento all'articolo 48 della citata legge e che invece vengono utilizzati per attività e per spese che lo Stato avrebbe dovuto coprire con altri stanziamenti di bilancio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga, anche in considerazione degli impegni da lui presi durante il Vertice mondiale sull'alimentazione delle Nazioni unite presso la Fao, destinare in modo specifico alle esigenze di emergenze alimentari e sanitarie mondiali e comunque ad interventi straordinari in materia di assistenza ai popoli che muoiono di fame ed ai rifugiati una significativa percentuale del gettito dell'otto per mille, destinato per legge allo Stato. (4-06082)

CAMOIRANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 1996 è stata indirizzata al Ministro del lavoro una interrogazione a risposta scritta, a cui fino ad oggi non è stato ancora risposto;

l'interrogazione aveva lo scopo di conoscere quali interventi urgenti erano stati previsti dal Ministro per lo snellimento delle pratiche relative agli interventi previsti a favore dei lavoratori edili dalla legge n. 223 del 1991, articoli 10 e 11;

sempre in quella interrogazione, viene fatto riferimento all'appello inviato al Ministro del lavoro dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e dai segretari nazionali di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, in data 7 giugno 1996, al fine di chiedere l'accelerazione dell'esame da parte degli uffici preposti delle domande relative alla legge n. 223 del 1991, articoli 10 e 11, e di sollecitare la modifica dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, come indicato dalla categoria insieme al comitato presieduto dal professor Valcavi ed all'XI divisione della direzione generale della previdenza;

inoltre, tra le decisioni del comitato tecnico per le Cigs e la Cigo e la Ds degli articoli 10 e 11 della legge n. 223 del 1991 e l'emanazione dei relativi decreti firmati dal Ministro del lavoro trascorrono circa tre mesi, a cui bisogna aggiungere altri 10-20 giorni fino a quando il decreto viene trasmesso all'Inps nazionale e da questo alle sedi territoriali;

tale lentezza è dovuta alla scarsità di personale addetto agli uffici in questione —:

se e con quali modalità intenda affrontare le questioni poste, in modo da sollevare i lavoratori dai gravi disagi cui sono sottoposti. (4-06083)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 14 novembre 1996, il direttore dell'Ente poste, dottor Martini, invitava gli uffici periferici postali a prestare particolare attenzione al contenuto delle campagne abbonamenti dei notiziari di alcune associazioni *non profit* in quanto in taluni casi non sarebbe stata rispettata la normativa;

la nota in oggetto ha sortito l'effetto di bloccare la campagne abbonamenti ai notiziari di alcune associazioni *non profit* già pronte per essere spedite;

negli anni passati gli uffici postali competenti hanno avallato la correttezza a norma di legge delle suddette campagne abbonamenti;

il blocco delle campagne di milioni di spedizioni di messaggi di sensibilizzazione all'abbonamento dei notiziari ha colpito in modo inspiegabilmente discriminatorio solo alcune associazioni *non profit*, mentre altre hanno ottenuto di poter spedire le proprie campagne;

il blocco, tuttora in atto, dei messaggi di campagna abbonamenti di alcune associazioni sta creando gravissimi danni alle associazioni stesse, ai loro fini istituzionali e agli operatori della comunicazione e della produzione delle medesime campagne —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di sbloccare immediatamente, senza danni aggiuntivi, le campagne abbonamenti ai notiziari delle associazioni *non profit* elaborate e postalizzate nel pieno rispetto della normativa vigente;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre rimedio ad un provvedimento che ha colpito in modo discriminatorio, nel periodo di maggior flusso postale delle campagne abbonamenti, proprio alcune associazioni che sempre si sono attenute al rispetto della normativa postale vigente. (4-06084)

CUCCU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di La Maddalena nega da tempo ai consiglieri comunali l'uso dell'aula consiliare per i compiti inerenti lo svolgimento del loro mandato, arrecando in tal modo un *vulnus* al consiglio comunale, ed in particolare ai diritti della minoranza;

l'aula consiliare è impropriamente utilizzata per concerti, spettacoli, mostre e convegni o per manifestazioni elettorali solo di candidati politicamente affini al sindaco;

tale inaccettabile stato di cose è stato segnalato da alcuni consiglieri comunali di minoranza al prefetto di Sassari, nonché all'autorità giudiziaria —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente intervenire, nei modi previsti dall'ordinamento, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto tra le istituzioni comunali di La Maddalena e di eliminare le inammissibili penalizzazioni a danno del Consiglio comunale, in particolare dei consiglieri di minoranza, che sono posti, a seguito dell'inaccettabile comportamento del sindaco, nella condizione di non poter esercitare efficacemente il loro mandato, ed in particolare le funzioni di controllo sull'amministrazione comunale che la legge loro assegna. (4-06085)

COLLAVINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 5 ottobre 1991, n. 317 è stata varata la definizione dei « distretti industriali », per identificare le aree caratterizzate da un'elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;

nella regione Friuli-Venezia Giulia, all'ipotesi territoriale ed economica di « distretto industriale » corrisponde, oltre alla zona delle coltellerie del maniaghese (provincia di Pordenone) anche il cosiddetto « triangolo della sedia », compreso nell'area dei comuni di Buttrio, Manzano e San Giovanni al Natisone, ma che, formalmente, coinvolge altri sette comuni della provincia di Udine, estesi su di una superficie di oltre duecento chilometri quadrati e con una popolazione di oltre quaranta mila abitanti;

nel suddetto « triangolo della sedia », oltre un migliaio di imprese piccole e medie — che occupano in via diretta ed in-

diretta oltre 12 mila addetti — realizzano oggi oltre un terzo dell'intera produzione mondiale del settore con ciò configurandosi come una delle aree più dinamiche e commercialmente avanzate del mondo imprenditoriale del Nord-Est e le maggiori del Paese;

tale produzione, avviata oltre duecento anni orsono, ha nel tempo trovato sempre più diffusione, tanto da indurre l'ente fieristico di Udine a proporre l'unica rassegna specializzata al mondo del prodotto — « il Salone Internazionale della sedia », giunto già alla ventesima edizione — che richiama annualmente oltre duecento espositori nazionali e internazionali e più ottomila visitatori, fra operatori e giornalisti;

sia la comunità degli imprenditori del settore che le rappresentanze istituzionali regionali e locali hanno dato vita, di propria iniziativa, a strutture di servizio quali « Promosedia » (il cui capitale è suddiviso per il settanta per cento fra imprenditori privati e la restante parte appartiene alla camera di commercio di Udine), finalizzata alla promozione e livello internazionale dell'immagine dei produttori della zona, ed il « Catas » (Centro di ricerca, prove e collaudi sui prodotti, sui materiali nonché di certificazione della qualità;

nella logica dei « distretti industriali » esistono precise necessità in termini di superiori risorse per affrontare la competizione internazionale, per sostenere la promozione delle attività di *marketing* e di penetrazione commerciali sui mercati esteri e per contribuire alla creazione di servizi reali e specialistici alle imprese di settore in essi insediate;

la zona del « triangolo della sedia » risulta ancora pesantemente gravata dalle sfavorevoli condizioni della rete delle infrastrutture di comunicazione, che, per quanto attiene alla rete ferroviaria, sconta i ritardi nella realizzazione dei collegamenti veloci fra l'Italia settentrionale e l'area centro-orientale europea, con particolare riferimento alla realizzazione dello scalo di Cervignano e della circonvilla-

zione di Udine; mentre, nel settore viario, risulta gravemente condizionata dal sovraffollamento della strada statale n. 56, sulla quale si riversa l'intero traffico industriale e quello interno delle località attraversate; inoltre, dalla carenza di una politica coerente in favore del cosiddetto « corridoio adriatico », per la valorizzazione degli scali portuali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro nei collegamenti con il Medio e l'Estremo Oriente;

le grandi sfide oggi portate dal settore della sedia sia dalle produzioni dell'area del Pacifico, sia degli altri Paesi dell'Europa orientale e comunitaria (soprattutto dalla Spagna) possono essere affrontate solo se il settore verrà sostenuto con iniziative mirate di carattere finanziario e da un sostegno concreto ai « fattori » che ne consentono la competitività, quali la ricerca ed il trasferimento tecnologico, la formazione professionale della manodopera, il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione e trasporto;

il « distretto industriale » della sedia ha saputo sinora superare con straordinarie capacità di autoadattamento tutte le ricorrenti crisi economiche, dimostrando flessibilità e spirito di inventiva, ma nell'attuale fase di profonda evoluzione dei mercati e dei rapporti internazionali, senza una politica mirata di sostegno potrebbe progressivamente vedere erose le proprie capacità competitive e, pregiudicando il grande sforzo prodotto in decenni di esemplare lavoro, far perdere all'Italia la posizione di *leader* mondiale del settore;

proprio per la valenza dell'area in questione, il Cnel ha inteso assumere il « triangolo della sedia » quale area-campione per la definitiva promozione dei « distretti industriali » ed il sostegno più ampio alle produzioni specializzate in esse realizzate —:

se il Governo, riconoscendo la particolare valenza del « triangolo della sedia », intenda assumere in tempi solleciti specifici provvedimenti, anche in ottemperanza ai disposti della citata legge n. 317 del 1991, al fine di sostenere le esigenze fi-

nanziarie, di promozione, *marketing* e formazione delle imprese in esso operanti;

quali iniziative si intendano realizzare, anche in collaborazione con le autorità locali e regionali, al fine di porre rimedio al grave problema della viabilità lungo la strada statale n. 56, nella zona compresa fra i comuni di Buttrio, Manzano e San Giovanni al Natisone, al fine di tutelare tanto le esigenze delle aree residenziali quanto quelle delle realtà industriali e commerciali ivi operanti;

quali iniziative si intendano assumere al fine di promuovere e valorizzare sui mercati esteri, attraverso gli istituti preposti, l'immagine del sedia italiana, uno dei pochi settori produttivi italiani che ha saputo con le sole proprie forze conquistare posizioni di preminenza a livello mondiale.
(4-06086)

BAGLIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 22, e delle successive modificazioni introdotte con decreto legge 27 agosto 1993, articolo 6-bis, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, le emittenti radiofoniche e televisive concessionarie sono tenute al pagamento dei canoni per l'esercizio degli impianti di trasmissione in ambito locale in relazione al proprio bacino di utenza, al carattere dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione ed ai limiti di affollamento della pubblicità;

contrariamente al principio di legge testé affermato, talune emittenti, come ad esempio Radio Universal in Verona (concessionaria per Verona e Mantova) la quale non riesce a farsi ascoltare neppure nei due chilometri di raggio ed altre ancora piccole emittenti locali, pur pagando il canone di concessione nella stessa misura delle grandi radio, non riescono a fare servizio nella propria area di influenza, a causa dei fortissimi disturbi interferenziali provocati da circuiti, reti o grandi emittenti appartenenti ad altri bacini o allo

stesso bacino, ma con trasmettitori ed antenne ben più potenti; si prenda per tutte ad esempio Radio Base Cremona che in concessione aveva quattro antenne e cinquemila watt dal monte Canate su 87.500 Mhz, passate ora a sedici antenne e quindicimila watt, determinando la distruzione di tutte le emittenti della pianura padana (Radio Universal, Radio Radicale, Radio Novaradio, Radio Montebaldo, Radio City Milano, Radio Dimensione Suono, Radio Punto Radio, Radio Antenna Uno, Radio Rc 29, Radio Monte Carlo, Radio Speranza);

il ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha provveduto alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e, conseguentemente, non ha provveduto all'approvazione del relativo piano di assegnazione delle frequenze, secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (articolo 3);

il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a prescindere dalla materiale approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, è tenuto al rispetto di quei criteri specifici i quali, in tutti i casi, fanno parte integrante ed ideale del piano medesimo;

i criteri specifici ed imprescindibili per l'approvazione del piano sono, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 3: 1) comma 8): il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona; 2) comma 9): i bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove si renda necessario in

relazione ai parametri indicati al comma 8); 3) comma 10): i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificatamente nelle zone con maggior densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quella delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti; 4) comma 11): (...) Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il sessanta per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il settanta per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di questi ultimi;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 34 prevede: « il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »;

le concessioni sono state rilasciate materialmente dopo la convalida della Corte dei conti intorno alla fine dell'anno 1994;

ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, articolo 1, comma 3, il rilascio della concessione o la reiezione della domanda doveva avvenire entro il 30 luglio 1995;

è stata negata la concessione ai titolari di emittenti che hanno presentato in ritardo i documenti integrativi rispetto alla data del 30 novembre 1993, derivante dalla applicazione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

è stata negata la concessione ai titolari di emittenti che, nel rispetto del codice civile e della legislazione italiana, hanno effettuato trasformazioni societarie e/o associative entro la data del 30 novembre 1993, mentre il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, articolo 5, consente ai concessionari di vendere le proprie emittenti a società o cooperative di capitali a responsabilità limitata a nuovi soggetti —:

perché non abbia provveduto alla revisione del piano delle frequenze e, indipendentemente da ciò, perché non abbia provveduto alla approvazione del piano di assegnazione delle frequenze;

in assenza del piano di assegnazione delle frequenze, in occasione del calcolo per il pagamento dei canoni delle concessioni rilasciate, perché non abbia applicato i criteri stabiliti già per la legge, quali: a) per bacini di utenza effettivamente serviti (province, regioni); b) per porzioni di bacini effettivamente serviti (parte di province e regioni); c) per esercizio in ambito locale che garantisce almeno il 70 per cento del territorio;

in assenza del piano di assegnazione delle frequenze, se sia vero che in un determinato bacino o area di servizio si possano trovare più emittenti che trasmettano sulla stessa lunghezza d'onda e, se ciò si verifica, se sia vero che abbia attribuito il pagamento dei canoni di concessione per

l'utilizzo dello stesso bacino e delle stesse frequenze a più emittenti senza tenere conto di alcun criterio di ripartizione del medesimo;

se ritenga lecito e legale l'incasso di un canone di concessione doppio, triplo, quadruplo per l'utilizzo dello stesso bacino e delle stesse frequenze o delle frequenze limitrofe senza i limiti di protezione radioelettrica sanciti dalle norme del comitato consultivo internazionale radiocomunicazioni (CCIR);

perché abbia richiesto il pagamento dei canoni dalla data della firma del decreto e non dalla data di convalida della Corte dei conti;

se sia vero che le emittenti radiofoniche e televisive cosiddette « comunitarie » pagano canoni di concessione più elevati delle emittenti commerciali;

se sia vero che, tra emittente radiofonica e televisiva commerciale e tra queste e quelle cosiddette comunitarie, la legge preveda un diverso trattamento di applicazione dei canoni, che penalizza le emittenti radiofoniche nel loro complesso e quelle televisive cosiddette « comunitarie »;

se sia vero che abbia continuato a rilasciare concessioni oltre la data del 30 luglio 1995;

se sia vero che abbia continuato a negare concessioni oltre la data del 30 luglio 1995;

se sia vero che in taluni casi siano state rilasciate concessioni ad emittenti che hanno presentato i documenti integrativi oltre il termine del 30 novembre 1993;

se sia vero che in taluni casi siano state ammesse alla concessione emittenti che già in precedenza erano state escluse e, se ciò risulta rispondente a verità, di quali emittenti trattasi;

se sia vero che sono state respinte le domande di concessione ai titolari di emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993, nel rispetto del codice civile hanno effettuato trasformazioni societarie e/o as-

sociative e, se ciò corrisponda a verità, per quali ragioni di legge e costituzionali;

quali iniziative legislative intenda intraprendere per: *a)* sanare le sperequazioni denunciate in materia di canoni di concessione; *b)* far assegnare ai cosiddetti « sospesi Tar » le concessioni; *c)* far approvare rapidamente il piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze.

(4-06087)

PERETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, recante « Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché alle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione », stabilisce (articolo 8) che per usi civili possono essere utilizzati olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento, con un residuo carbonioso non superiore al dieci per cento ed un contenuto di nichel e vanadio non superiore a 230 ppm;

il Dpcm, abrogando (articolo 11) la precedente normativa, dettata dagli articoli 12 e 13 della legge n. 615 del 1966, liberalizza di fatto l'uso dell'olio combustibile nel settore degli usi civili, eliminando la prevista autorizzazione comunale che in precedenza veniva concessa raramente, proprio per problemi di inquinamento ambientale;

in questa nuova situazione, le potenzialità di diffusione dell'olio combustibile per usi civili risultano consistenti, in particolare grazie al forte vantaggio fiscale goduto — in qualità di prodotto normalmente destinato agli usi produttivi — rispetto ai tradizionali combustibili da riscaldamento, come il gasolio ed il gas naturale per usi civili;

i prevedibili effetti di questo provvedimento sono in aperta contraddizione con gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, consentendo in prossimità ed all'interno delle aree abitate l'utilizzo di un combustibile il cui elevato impatto ambientale, non essendo presenti vincoli sulle emissioni, è in alcuni casi superiore a quello derivante dall'attività di impianti industriali;

in particolare, la sostituzione del gas da parte dell'olio combustibile determinerà pesanti ricadute sulle condizioni ambientali, specie nelle aree urbane, determinando consistenti aumenti delle emissioni di SO_x, NO_x e particolato;

sulla base di alcuni studi — Bocola/Cirillo (1986), Progetto Connair (1988), Epa (1984) — è possibile sostenere che ogni condominio che passa da gas naturale ad olio combustibile a basso tenore di zolfo (0,3 per cento), determina maggiori emissioni nella misura di due quintali di anidride solforica, di oltre un quintale di ossidi di azoto e di circa quaranta chili di particolato, concentrate nei periodi freddi;

lo studio, pubblicato di recente dall'*European center for environment and health* afferma che, nei grandi comuni italiani come Torino, Milano e Roma (ma anche in altre città di media dimensione come Bergamo e Bologna), una concentrazione di particolato pari a cento mg/m³ per tre giorni può provocare circa otto morti in più all'anno, un aumento del venti per cento dei ricoveri in ospedale, del settanta per cento delle malattie respiratorie e del cinquanta per cento delle crisi asmatiche;

in particolare, l'area del comune di Roma ricompresa all'interno del grande raccordo anulare è stata individuata dalla regione Lazio, con delibera di consiglio n. 1218 del 3 marzo 1995, come area a rischio di inquinamento atmosferico, e l'utilizzo di olii combustibili, tra cui il Btz, risulterebbe estremamente dannoso per la salute dei cittadini e per la lotta contro l'inquinamento ambientale;

l'articolo 9 del Dpcm 2 ottobre 1995, prevede che solo una successiva decisione

del Ministro dell'ambiente potrà disciplinare in modo diverso l'impiego di questi combustibili nelle aree particolarmente vulnerabili, individuate sulla base dei piani di risanamento e di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1991 (che indicava i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) —:

quali iniziative intendano adottare presso i comuni e le regioni, per garantire la tutela della salute dei cittadini e la difesa dell'ambiente, alla luce delle osservazioni sollevate in premessa;

se intendano esaminare in particolare il caso dell'olio combustibile Btz, in crescente commercializzazione nella città di Roma grazie al vantaggio fiscale di cui gode nei confronti dei tradizionali combustibili da riscaldamento;

se intendano attivarsi perché sia modificato il Dpcm 2 ottobre 1995, che di fatto pone seri rischi nei confronti della tutela della salute pubblica e del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

(4-06088)

SICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

solo alla fine degli anni sessanta, si inizia nel nostro Paese a mostrare interesse all'educazione dei « diversi » e solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 si stabilisce di formare personale docente specializzato all'insegnamento dei portatori di *handicap* con un corso teorico-pratico biennale, da tenersi presso scuole e/o istituti autorizzati dal ministero della pubblica istruzione;

tale corso, pur essendo molto specialistico, poiché tenuto da medici, docenti universitari ed esperti nel campo, non è stato considerato abilitante (nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1996 si prevede che i futuri corsi di specializzazione, per la scuola secondaria saranno abilitanti) e

quindi tutti coloro che l'hanno frequentato e superato, si sono inseriti nella scuola solo come precari e non di ruolo;

esistono alcune materie d'insegnamento ordinario che permettono di conseguire automaticamente l'abilitazione. Chi si abilita in una di queste materie e poi frequenta un corso di specializzazione, ha la possibilità di passare di ruolo come insegnante di sostegno, superando tutti i precari, compresi quelli con diversi anni di servizio mentre questi ultimi non hanno la possibilità di abilitarsi, visto che dal 1990 non vengono indetti concorsi, né ordinari, né riservati. Il Governo Dini aveva previsto corsi abilitanti per tutti gli insegnanti precari con almeno 360 giorni di anzianità di servizio nella scuola, per l'anno 1996, che non sono stati organizzati;

vi sono insegnanti che, specializzati nel 1994, hanno maturato più di 360 giorni di insegnamento e sarebbero passati di ruolo se fossero partiti i corsi abilitanti, riservati ai docenti in possesso di almeno 360 giorni di anzianità di servizio nella scuola pubblica;

essi ora rischiano di non insegnare più, se non si indicano i concorsi o i corsi abilitanti e se il Governo, vista la scarsità di fondi a disposizione, decidesse di convertire sul sostegno buona parte degli insegnanti di ruolo in esubero, con un corso riservato di specializzazione della durata di un anno (e non di due, come è stato per tutti gli altri). Questo porterebbe a saturare le cattedre di sostegno e quindi a non utilizzare più gli attuali precari, anche se specializzati e con anni di esperienza —:

quali iniziative intenda attivare per non perdere il patrimonio di competenza degli insegnanti di sostegno specializzati con i corsi biennali organizzati da enti o istituti regolarmente autorizzati dal ministero della pubblica istruzione e che già svolgono questo lavoro. (4-06089)

COPERCINI e CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità, grazia e giustizia*

e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

è notizia di questi giorni, riportata a più riprese da numerose testate giornalistiche e televisive a diffusione nazionale, la vicenda della discarica di Pitelli (La Spezia) che ha coinvolto nell'indagine giudiziaria, partita dalla procura di Asti, numerose aziende e personaggi (politici, industriali e faccendieri), parrebbe, dai numerosi avvisi di garanzia, collusi in un « comitato d'affari », ben ramificato sul territorio e nei « palazzi »;

lo scempio ambientale ed il probabile interrimento di sostanze tossico-nocive era già stato denunciato da tempo ed era noto finanche ad ambienti ministeriali; numerosi sono stati gli atti di sindacato ispettivo parlamentare a partire dal luglio 1996;

dalle intercettazioni pubblicate sulla stampa parrebbero accertati « contatti » con responsabili di discariche e di inceneritori non solo della zona, ma anche del ponente ligure (Maiolo, Mazzucca), come pure di impianti allocati fuori regione;

voci di ben informati, ad esempio, riferiscono che una discarica che sarebbe bene controllare, avendo avuto gli stessi conferimenti di Pitelli, è quella di Valle-scura (La Spezia);

sembrano coinvolti nell'ambito dell'inchiesta, o perlomeno dovrebbero esserlo se non altro a livello conoscitivo, anche i responsabili delle ditte di trasporto incaricate del conferimento in discarica dei rifiuti, tra le quali, ad esempio, la ditta « Mauro Costa » di La Spezia;

numerosi automezzi atti al trasporto dei rifiuti sono stati notati, sistematicamente in certi periodi e quasi sempre in ora notturna, svalicare nel territorio parmigiano ed incrociare, con insolita e diuturna frequenza in certi periodi, in quel di Tornolo (Parma) e Borgotaro (Parma); qualcuno afferma che proprio nelle vicinanze di Fornovo (Parma) in numerose circostanze, autoarticolati dediti a questo tipo di trasporto, sono stati visti cambiare

motrice e targhe di circolazione (e della ditta di trasporto), prima di proseguire e portare a termine il loro viaggio; qualcuno, abitante della zona che si era interessato della cosa e dei vari avvenimenti, sarebbe stato bruscamente ed allusivamente appellato con l'invito « a farsi i fatti suoi, se non... » —:

se non ritengano sia il caso di svolgere approfondite e dettagliate indagini atte a verificare la veridicità dei fatti illustrati e, specificamente, se carichi di rifiuti dello stesso tipo di quelli conferiti a Pitelli (La Spezia) siano finiti nella discarica « Frassoni — Pieve de' Campi » di Albareto/Tornolo (Parma), (sito ormai completato, ma non bonificato), e nella discarica di Tiedoli di Borgotaro (Parma);

accertato l'elevato pericolo di franamento dei terreni interessati dalla discarica nonché di quelli circostanti (con fenomeni multipli di cedimento purtroppo in atto), considerata la presenza a valle, nell'immediato, dei torrenti Lubiana per la discarica « Frassoni » e Taro per la discarica « Tiedoli », se non ritengano opportuna una campagna di prospezione e carotaggio di campionatura, per eliminare il sospetto che eventuali rifiuti tossico-nocivi possano costituire una bomba ecologico-batteriologica per le intere valli del Ceno e del Taro;

se risulta che sostanze tossiche siano state conferite al forno inceneritore del Cornocchio, nell'immediata periferia nord-ovest di Parma e, dopo essere state opportunamente diluite e/o miscelate, termostratte, provocando, così com'è stato a più riprese specialmente di notte in certi periodi ben definiti nel tempo, emissioni che hanno determinato fenomeni lacrimanti ed irritanti agli abitanti della zona, densamente abitata;

quali urgenti iniziative intendano intraprendere a tutela della salute dei cittadini per il controllo delle attività criminali, per quel che riguarda la movimentazione e il conferimento in discarica dei rifiuti tossico-nocivi e speciali (e finanche radioattivi), visto la sospetta inefficienza dei controlli tutti (amministrativi, di movimenta-

zione e traffico, della sicurezza geologica dei siti), e per verificare se non sussistano collusioni tra chi autorizza e dispone e chi è autorizzato e realizza e ancora, tra chi dovrebbe controllare e reprimere, e poi risulta invece colluso. (4-06090)

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i vertici dell'Enav, su disposizione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Dini, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione Caravale, e della difesa, Corcione, per frenare la serie di scioperi dei controllori di volo civili, dovuti peraltro alla cronica carenza di personale, furono autorizzati ad assumere controllori del traffico aereo provenienti dall'aeronautica militare;

a tale scopo fu bandito un pubblico concorso per il reclutamento di cinquanta controllori del traffico aereo nel quarto livello retributivo, già qualificati Twr e/o App in aeronautica militare in data non anteriore al 1° gennaio 1991;

gli esclusi dal concorso (anteriori al gennaio 1991), ufficiali e sottoufficiali, ricorsero al Tar Lazio, che li ammise alla prova in attesa della sentenza definitiva;

le prove concorsuali furono espletate ed il consiglio di amministrazione dell'Enav in data 13 novembre 1996 deliberò l'approvazione della graduatorie dei vincitori, notificando la stessa ai vincitori, riservandosi per coloro che risultassero anteriori al 1° gennaio 1996 all'esito del giudizio pendente al Tar;

tutti i vincitori del concorso in servizio presenteranno domanda di congedo all'aeronautica militare, la quale rispose essere disposta all'accoglimento della richiesta a decorre da un anno dalla data di presentazione della domanda di collocamento in congedo;

il Tar Lazio ha fissato l'udienza il 12 dicembre 1996 e quindi l'Enav se soccombente, dovrà assumere tale personale,

dando però a questo ultimo trenta giorni di tempo inderogabili per prendere servizio; in tal modo i militari, vincitori del concorso, non potranno adempiere a tale obbligo, perdendo così il diritto all'assunzione che per quei militari, con contratto a termine (complemento e ferma biennale), si tramuterà in disoccupazione —:

se, in virtù delle sue competenze e prerogative, possa intervenire per risolvere tale anomalia. (4-06091)

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

da un comunicato stampa diffuso dal dirigente responsabile della segreteria regionale siciliana Cinal-Enel, dottor Pietro Scaglione, si è venuti a conoscenza dell'atteggiamento, ostinato ed insensibile, della direzione dell'Enel spa;

a tutt'oggi, infatti, la stessa non ha provveduto ad eliminare le barriere architettoniche nei locali della zona PA-Esterna di via Astorino;

non ha provveduto alla installazione di un ascensore, la mancanza del quale provoca gravi disagi alla numerosa utenza proveniente, quotidianamente, anche da altri paesi serviti dalla suddetta zona —:

quali siano le reali motivazioni di quanto esposto in premessa;

quali provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare al fine di dare soluzione immediata ai succitati problemi. (4-06092)

NERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa ha un comprensorio territoriale di competenza sul quale risiedono circa centomila abitanti

ed è quindi fondamentale presidio di legalità ed amministrazione di giustizia;

da ormai molti anni tale sezione distaccata è sede di transito ad alto indice di avvicendamento di magistrati e, pur in presenza di un indice di lavoro tra i più elevati del circondario, vede di fatto disattesa l'istanza di giustizia con procedimenti che, tanto in materia penale che civile, hanno una data di inizio, ma non ne hanno praticamente mai una di definizione;

da ultimo il 28 giugno 1996 il pretore, dottor Coscioni, è stato trasferito ad altra sede senza essere stato fino ad oggi sostituito da altro magistrato all'uopo designato;

il pretore dirigente la pretura circondariale assume non avere la materiale possibilità, alla luce delle esigenze comparate della sede circondariale e delle altre sezioni distaccate, di assegnare altro magistrato alla sezione di Lentini;

le conseguenti penalizzazioni relative alla gestione dell'ufficio ed all'esitazione dei procedimenti pendenti assumono entità intollerabile e non possono essere fronteggiate solo con l'impegno dei vice pretori onorari;

in particolare, gravissima è la situazione con riferimento ai processi in materia di lavoro, attesa la normale urgenza connessa agli stessi —:

se e quali provvedimenti intenda assumere, dall'anticipato conferimento delle funzioni ai magistrati già destinati alla pretura circondariale di Siracusa a tutte quelle altre che potrebbero essere idonee, per ristabilire un minimo di normalità in una situazione drammatica, che interessa un ufficio giudiziario operante, tra l'altro, in una zona afflitta da una forte presenza di delinquenza organizzata anche di stampo mafioso. (4-06093)

NERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è pendente davanti al pretore di Genova procedimento penale n. 390/96 R.G.,

dibattimento contro Giorgio Repposi e Attilio Gelain, chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo 590 del codice penale in danno di Mario Montecuccoli, oggi deceduto, conseguente ai fascicoli ex 6225/I/91 e 7579/95 R.G. PM e 10004/95 R.G. Not. reato scaturiti dalla querela proposta da Raimondo Montecuccoli contro detti imputati e contro Raimondo Cervetti;

la posizione di Raimondo Cervetti pare essere stata stralciata, e successivamente fatta oggetto di richiesta di archiviazione, senza che sia stato compiuto alcun atto istruttorio o di acquisizione di documentazione e senza, quindi, che la *ratio* di tale scelta possa essere riconducibile ad accertamenti precisi circa la sussistenza di eventuali responsabilità;

le richieste della difesa di parte civile, inerenti alla istruttoria pre-dibattimentale e dibattimentale, e specificamente alla acquisizione di documenti e cartelle cliniche strettamente inerenti la fattispecie, nonché quelle di avocazione del procedimento avanzate alla competente procura generale, sono state disattese, nonostante i fatti siano stati oggetto di numerosi atti e di specifiche denunce;

i fatti denunciati nel 1991 sono divenuti oggetto di formale indagine solo nel 1995 e si procede a grandi passi verso i termini di prescrizione, fatto che significherebbe di fatto la negazione della istanza di giustizia per la parte offesa —:

se non ritenga di disporre gli opportuni accertamenti per verificare la fondatezza degli elementi addotti da Raimondo Montecuccoli in ordine alle ipotesi di irregolarità e violazioni di legge e trasmesse, per i possibili riflessi di natura disciplinare, anche al Consiglio superiore della magistratura, e per verificare se, nel caso di specie, sia stato fatto tutto quanto necessario per dare esecuzione al precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. (4-06094)

BOCCHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola primaria, in base alla normativa vigente, si occupano della psicomotricità gli insegnanti elementari abilitati attraverso un mini-corso della durata di appena tre mesi, che certamente non è sufficiente a fornire loro una adeguata preparazione in merito;

psicologi e pedagogisti sostengono che le attività ludiche e psicomotorie, nelle scuole materne ed elementari, svolgono un ruolo fondamentale nella formazione psicofisica infantile e contribuiscono in misura notevole alla socializzazione e allo sviluppo dell'attività affettiva e mentale;

nelle scuole superiori attualmente l'educazione fisica viene impartita opportunamente per squadre, il che permette ai ragazzi di classi diverse di socializzare, ma soprattutto di entrare in competizione tra loro, acquisendo quella forma di agonismo basilare e positiva ai fini di un adeguato sviluppo della loro personalità;

dal prossimo anno scolastico pare che il Ministro interrogato sia orientato ad abolire il predetto sistema per squadre, introducendo l'insegnamento dell'educazione fisica per classi, come nella scuola media inferiore;

la realizzazione di tale riforma renderebbe il servizio sempre più scadente e determinerebbe un aumento della disoccupazione tra i docenti del settore —:

se quanto in premessa risponda al vero;

quali iniziative intenda intraprendere per introdurre l'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole elementari e materne, da impartire con docenti in possesso del diploma Isef. (4-06095)

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da più parti sono state denunciate continue disfunzioni dei nuovi e molto più costosi telefoni Telecom installati nelle piazzole taxi di Bologna;

le perdite economiche dei tassisti sono ingenti, al pari della perdita di immagine del servizio presso la clientela che chiama inutilmente i posteggi;

le perdite economiche dell'utenza sono altresì rilevanti, poiché è inevitabile il ricorso ai ponti radio taxi, con diritti di chiamata superiori;

questo dato di fatto annulla la concorrenzialità tra i servizi dei tassisti e dei noleggiatori —:

se esistano interessi particolari della Telecom nel deprimere il servizio taxi attraverso una nuova tecnologia del tutto inefficiente e che però non si vuole assolutamente ammettere come tale, neppure di fronte all'evidenza;

cosa osti al fatto che un servizio pubblico (il taxi), un abbonato pubblico (il comune), uno strumento di uso pubblico (il telefono delle piazzole) possano ambire al riconoscimento di « telefono pubblico » presso la Telecom Italia, in modo da ottenere considerazione e rispetto per l'utenza. (4-06096)

STORACE. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

ogni giorno in Italia, come nel resto del mondo, si producono milioni di metri cubi di rifiuti liquidi e solidi urbani, che stanno danneggiando in modo assai grave l'ambiente, mettendo in molti casi a repentaglio la vita dei cittadini;

parallelamente, ad una crescita costante della quantità di rifiuti si assiste ad una sempre più generalizzata difficoltà di individuare forme di smaltimento idonee, con costi crescenti e gravi problemi gestionali nonché igienico-sanitari;

inoltre, dai rifiuti solidi urbani si possono recuperare molti sottoprodotti, con conseguenti ritorni economici;

le cause di questa situazione, che ormai si trascina da diversi anni, sono facilmente individuabili nella mancanza di una chiara politica nazionale di gestione

del problema, in una normativa complessa, confusa ed insufficiente, ma soprattutto in un sistema di smaltimento carente ed inadeguato;

è necessario ed urgente intervenire per risanare l'ambiente e migliorare la qualità della vita, riducendo le tasse ai cittadini senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica;

è altrettanto necessario ed impellente affrontare il problema con concetti nuovi, magari basati su una responsabilità estesa dei soggetti coinvolti e forme di gestione che coinvolgano anche il settore privato —:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di sviluppare a livello regionale progetti di larga massima, con l'indicazione dei punti destinati alla costruzione degli impianti di depurazione e degli stabilimenti, ottimizzando la raccolta e riducendo al massimo gli impianti da realizzare. (4-06097)

PEZZOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

si sia a conoscenza del fatto che non si è ancora provveduto allo sblocco dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi previsti in base alla legge n. 83 del 1989, relativamente all'anno 1995, deliberati dal comitato tecnico riunitosi nei mesi di ottobre e novembre 1996 presso il ministero del commercio estero e per i quali esiste già parere favorevole del tesoro, emanato in data 23 ottobre 1996 e relativo al capitolo 1173, pari a 46.720 miliardi, foglio n. 186998, da destinarsi al ministero del commercio estero; in carenza di un provvedimento urgente di spesa, che il Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe emanare entro il 31 dicembre 1996, il suddetto ministero non sarà in grado di procedere all'erogazione dei contributi ex legge n. 83 del 1989, approvati sulle spese 1995 —:

quale ostacolo impedisca al Presidente del Consiglio dei ministri di apporre

la propria firma sul provvedimento illustrato. (4-06098)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nel comune di Nizza Monferrato (Asti) il consigliere comunale Giovanna Balestrino ha reiteratamente presentato interrogazioni ed interpellanze sull'attività comunale al sindaco, rimaste senza risposta;

risposte sono state più volte sollecitate, sottolineando la palese violazione sia della legge n. 142 del 1990 che dello statuto comunale;

esposti sono stati presentati anche al prefetto di Asti già nella primavera scorsa;

né agli esposti, né ad una successiva mozione, né alle segnalazioni al prefetto si è data risposta —:

quali iniziative abbia intrapreso il prefetto di Asti, su segnalazione della consigliere Balestrino, per la latitanza del sindaco di Nizza Monferrato nell'osservanza di un suo preciso obbligo statutario e di legge;

se, perdurando tale atteggiamento del sindaco, non si debbano iniziare le procedure di legge per interventi d'ufficio a tutela della cittadinanza di Nizza Monferrato. (4-06099)

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Verbania è da molti anni operante l'istituto tecnico « Franzosini » che aveva previsto un corso post-diploma per approfondire le tematiche professionali e turistiche;

data la situazione economica locale, oltre venticinque persone avevano dato la loro adesione al corso;

il corso stesso non è stato istituito, nonostante fossero previsti in Piemonte 7

nuovi corsi, di cui tre serali, dal piano di razionalizzazione 1996/1997 (articolo 51 del decreto legislativo 279 del 1994) —:

per quali motivi non sia stato dato l'assenso al predetto corso formativo integrativo e quali siano stati i criteri con i quali siano stati autorizzati gli altri corsi in Piemonte. (4-06100)

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

negli scorsi decenni sono stati costituiti un po' in tutta Italia dei consorzi, sia di carattere irriguo, sia di tutela delle sponde, sia ancora di bonifica;

solo per il fatto di risiedere o di possedere i valori immobiliari in aree interessate dai predetti consorzi, sono annualmente emesse decine di migliaia di cartelle esattoriali a contribuenti, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno servizi dei predetti consorzi;

recentemente il tribunale di Matera (sentenza 150/94) ha dichiarato la non sussistenza dell'obbligo del pagamento delle cartelle esattoriali per chi non usufruisca effettivamente dei servizi dei predetti consorzi, condannando il consorzio di bonifica citato (trattavasi di quello di Bradano e Metaponto) non solo all'annullamento delle cartelle esattoriali, ma all'indennizzo dei contribuenti con maggiorazione di interessi e spese —:

quanti e quali siano in Italia i consorzi di carattere irriguo, di bonifica e/o di difesa spondale;

quanti, almeno approssimativamente, siano i contribuenti italiani annualmente raggiunti da cartelle esattoriali emesse dai predetti consorzi;

per quali motivi il ministero non abbia ritenuto doveroso invitare i consorzi ad emettere cartelle solo a carico di chi effettivamente fruisce in modo diretto dell'assistenza di atti per decine di migliaia —

forse centinaia di migliaia — di contribuenti che non hanno alcun vantaggio dagli stessi;

se non si ritenga di dover emettere al più presto una normativa chiara su questa materia, al fine di evitare il proliferare di abusi ai danni dei contribuenti ed applicando finalmente quella carta dei « diritti del contribuente » oggetto di una recente campagna pubblicitaria del ministero.

(4-06101)

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta che molti insegnanti supplenti, soprattutto con incarico annuale, sia nelle scuole elementari che medie siano in arretrato di diversi mesi nell'erogazione dello stipendio;

risulta all'interrogante che nelle province di Novara e Verbania il ritardo comprende il pagamento delle indennità per le ferie estive e gli stipendi di settembre, ottobre e novembre 1996, ma si ritiene che il fenomeno sia diffuso in altre parti d'Italia —:

quali siano i motivi che abbiano portato a questo ritardo, già in passato segnalato dall'interrogante;

cosa si intenda fare per ovviare alla predetta situazione;

se, in attesa, siano state inviate opportune istruzioni ai provveditori al fine di almeno ridurre il fenomeno e/o procedere al pagamento almeno di acconti sulle spettanze dovute.

(4-06102)

GASPARRI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere:

quali siano i reali motivi per i quali il 28 ottobre 1996, pur in presenza di uno sciopero di quattro ore proclamato dalla rappresentanza sindacale di base dei vigili del fuoco, l'attività degli aeroporti di Fi-

renze e Pisa non abbia subito alcun variazione, in palese violazione della legge n. 146 del 1990, che regolamenta gli scioperi nei trasporti e prevede che, in caso di sciopero, vengano assicurati soltanto il cinquanta per cento dei voli con le isole, quelli di Stato e quelli umanitari. (4-06103)

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

notizie riportate dal quotidiano *La Sicilia* del 6 dicembre 1996, danno conto di un grave episodio di « razzismo nordista » avvenuto a Bologna ai danni di uno studente siciliano iscritto al secondo anno del corso di laurea presso il Dams, nella facoltà di lettere e filosofia del locale ateneo;

il giovane, infatti, nonostante avesse già pagato una congrua caparra, si è visto rifiutare l'affitto di una stanza a causa del « ripensamento » da parte della proprietaria, venuta a conoscenza, in seguito, delle sue origini siciliane;

il suddetto quotidiano riporta le dichiarazioni dello studente, il quale non solo non avrebbe ricevuto indietro l'acconto versato, ma, altresì, avrebbe subito una sequela di indicibili frasi riferite alla Sicilia ed al popolo siciliano, definito dalla proprietaria « ... popolo degno di stare nelle fogne e di munirsi di passaporto prima di andare nella laboriosa terra della Padania »;

a seguito di ciò, lo studente si sarebbe riservato di presentare una dettagliata denuncia alla magistratura di Bologna —:

se quanto citato in premessa corrisponda al vero;

quali provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare per evitare il ripetersi di tali incresciosi fatti, al fine di assicurare ad ogni cittadino italiano la tutela dei propri diritti, così come garantito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica. (4-06104)

LEONE DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante un progetto della Telecom Italia spa relativo all'imminente commercializzazione del Dect (nome commerciale « Fido »), il telefono senza fili urbano, con estensione di quello di casa;

la Telecom Italia spa dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni a iniziare la sperimentazione tecnica dei Dect in due città italiane, Brindisi e Reggio Emilia;

il Dect è ritenuto dalla direttiva europea 96/2 un servizio mobile;

il commissario europeo per la concorrenza Karel Van Miert, in una recente lettera all'Adusbef, riferendosi alla gestione dei telefoni Dect, ha affermato che le licenze devono essere assegnate ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unica limitazione della disponibilità delle frequenze e che — pertanto — è da escludere che il Governo italiano possa autorizzare soltanto l'operatore pubblico, eliminando così la possibilità di entrare sul mercato di eventuali altri concorrenti in grado di fornire tale servizio;

tra l'altro, il commissario Karel Van Miert ha ricordato che lo sviluppo del Dect è prioritario per l'Unione europea e la direttiva 96/2/CE dispone esplicitamente che gli Stati membri non possono negare il rilascio di licenze per i sistemi operanti in base alla norma Dect;

lo stesso commissario Karel Van Miert nella sua comunicazione ha espresso la possibilità che il gestore pubblico si proponga di utilizzare questa nuova tecnologia per rafforzare la posizione dominante che detiene attualmente sul mercato della telefonia di base e che tale comportamento non è tuttavia di per sé contrario alle disposizioni del trattato, sempre che il

rafforzamento di posizione dominante non sia basato su sovvenzioni incrociate o altri comportamenti anticoncorrenziali;

il Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 dicembre 1990, n. 287, con cui segnala alcuni potenziali ostacoli all'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi Dect risultanti dall'assenza di un quadro di regolamentazione certo relativo all'accesso alle apposite bande di frequenza e al diritto di utilizzazione di tale tecnologia;

nel nostro Paese è in corso un confronto legislativo sul riordino del sistema delle comunicazioni e sull'istituzione di una autorità di controllo del settore e quindi al momento, l'Italia è priva di misure che possono consentire l'attivazione del sistema Dect, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

presso la IX Commissione della Camera dei deputati, attraverso audizioni nell'ambito di una indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, si stanno acquisendo elementi tecnici utili per pervenire ad una definizione giuridica del concetto di mobilità, onde verificare se questo nuovo servizio possa o meno entrare nelle indicazioni legislative che dovranno essere fornite;

il Governo, attraverso dichiarazioni del sottosegretario di Stato Michele Lauria, ha annunciato che sono state determinate le disponibilità di frequenze ed entro qualche giorno sarà data risposta alle richieste di sperimentazione del Dect avanzate da gestori diversi da Telecom Italia (già autorizzata ed in procinto di avviare il servizio commerciale) —:

come abbia disposto e regolato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione del servizio

Dect alla Telecom Italia spa anche in riferimento alla convenzione stipulata con la stessa società nel 1984;

quale giudizio esprima il Governo italiano sul citato parere espresso dal commissario Karel Van Miert e come intenda, in assenza di norme precise, scongiurare che il progetto di realizzare il sistema di telefonia senza fili Dect da parte di Telecom Italia possa configurarsi come abuso di posizione dominante realizzato in un mercato contiguo, avvalendosi della posizione monopolistica del mercato principale per il realizzarsi di una situazione di rafforzamento di posizione dominante;

rispetto alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, Lauria: 1) quali bande di frequenza verranno riservate alla tecnologia Dect; 2) a quali criteri il Governo si atterrà per l'assegnazione delle frequenze al servizio Dect; 3) a favore di chi, come e quando verrà autorizzato il servizio sperimentale e quello commerciale; 4) chi, in assenza di una autorità di settore, definirà e vigilerà sul diritto di accesso alla rete fissa ed ai costi di interconnessione;

se il Governo ritenga pertanto, in assenza di una chiara disciplina del servizio, di non autorizzare fino alla definizione di un quadro preciso di riferimento normativo l'avvio dell'annunciata commercializzazione del Dect da parte di Telecom Italia, per non compromettere la competitività delle imprese e le conseguenze sul sistema-Paese. (4-06105)

BARRAL. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la procedura dei rimborsi Iva, che negli anni passati consentiva alle aziende di ottenere l'erogazione delle somme loro spettanti a tale titolo in tempi non brevi ma comunque accettabili, ha subito un primo rallentamento in concomitanza con l'introduzione nel 1994 del conto fiscale, ed un ulteriore rallentamento a seguito delle circolari relative alla gestione dei rimborsi stessi;

l'ufficio Iva di Cuneo ha ricevuto ad oggi circa 2.900 domande di rimborso di cui neppure il 13 per cento è stato esaminato. Eppure secondo le vigenti disposizioni legislative il rimborso deve essere corrisposto entro tre mesi dalla richiesta;

tale situazione produce effetti deleteri per le imprese poiché, alla recessione strisciante che ha colpito la nostra economia, si aggiunge la mancata corresponsione di somme che potrebbero, in qualche misura, compensare l'attuale manifesta carenza di liquidità;

l'ufficio Iva di Cuneo, a cui fanno capo 250 comuni, gestisce circa 70.000 dichiarazioni; tale carico di lavoro svolto dal personale di ordine, è coordinato da due impiegati direttivi;

il rapporto fra il numero di dichiarazioni ed il numero di impiegati direttivi operanti nell'ufficio di Cuneo risulta essere chiaramente sproporzionato; infatti ogni funzionario dell'ufficio di Cuneo deve affrontare un carico di lavoro (e di connesse responsabilità) mediamente dieci volte superiore a quello dei colleghi di altre province;

l'onere burocratico che, soprattutto in campo fiscale, le imprese italiane devono affrontare risulta essere estremamente dannoso per la competitività delle stesse nei confronti delle imprese europee;

l'impresa, è doveroso ricordare, produce ricchezza e occupazione, paga e consente ad altri di pagare abbondanti imposte, per cui risulta doveroso metterla al riparo dagli attacchi e dagli affronti che quotidianamente è invece costretta a subire —:

se non ritenga necessario che l'ufficio Iva di Cuneo debba essere dotato di un numero adeguato di personale direttivo, competente ed efficiente, in modo tale da raggiungere un ragionevole rapporto fra carico di lavoro e persone preposte al suo svolgimento;

quali provvedimenti intenda adottare per giungere alla tanto attesa ed auspicata

semplificazione e la deburocratizzazione del rapporto tra l'ufficio ed il contribuente;

se non ritenga altresì opportuno volgere un coraggioso richiamo ai funzionari della pubblica amministrazione, ed in particolare a quelli del dicastero finanziario, perché, pur nel rigoroso rispetto della legge, si adoperino a collaborare con il contribuente e non creino artatamente difficoltà e ostacoli nella definizione delle pratiche. (4-06106)

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione del sottoscritto n. 4-04047, presentata nella seduta del 9 ottobre 1996, si chiedeva quali misure si intendessero intraprendere per il disinquinamento del fiume Sile, imputando parte della responsabilità per le rilevazioni microbiologiche effettuate presso la sua foce a un imperfetto funzionamento del depuratore di Jesolo;

indagini successive, svolte personalmente dall'interrogante, hanno permesso di appurare che il depuratore in questione parrebbe non avere responsabilità alcuna in merito al divieto di balneazione spiccato dall'unità locale socio sanitaria n. 11 in data 31 ottobre 1995, relativo al tratto di litorale compreso tra Faro Jesolo e l'hotel Fenix di Cavallino, per l'appunto alla foce del fiume Sile;

difatti, già molto più a monte, in comune di Vedelago, nella Marca trevigiana, l'ufficio tutela ambiente dispone, con propria ordinanza n. 50/96, protocollo 20936 del 24 settembre 1996, un divieto di utilizzo di acqua prelevata dal fiume Sile per l'irrigazione di orti, a causa di una generalizzata presenza di salmonelle risultante dall'analisi batteriologica effettuata in data 8 agosto 1996 dall'Ulss n. 9 di Treviso;

la situazione rimane comunque estremamente pregiudiziale per quel tratto di

litorale che circoscriva la foce del fiume, con evidenti riflessi negativi in termini di immagine turistica, oltre al pericolo effettivo per le popolazioni residenti —:

come possa il Governo tollerare che si continui ad inquinare senza scrupolo un fiume, peraltro particolarmente interessante sotto il profilo paesaggistico, senza assumere alcun provvedimento che consenta di individuare i colpevoli di tale inquinamento e senza dare apposite istruzioni alle forze operanti sul territorio perché tale situazione insopportabile per la comunità venga definitivamente risolta. (4-06107)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione della casa circondariale della Dozza (Bologna) è ormai insopportabile: le celle accolgono un numero di detenuti quasi doppio rispetto a quello previsto, con effetti devastanti soprattutto nei confronti dei detenuti in attesa di giudizio, sottoposti alla « pena anticipata » di una detenzione, che potrebbe anche rivelarsi ingiusta nel caso di assoluzione in giudizio, consumata nelle peggiori condizioni, in piccole celle abitate da più persone, e con tutti i rischi insiti nello stato di cattività;

la prima, immediata riforma del Ministro di grazia e giustizia dovrebbe riguardare proprio la condizione carceraria dei soggetti in stato di custodia cautelare; non è tollerabile che le persone in attesa di processo, la cui responsabilità penale deve ancora essere stabilita, sopportino, oltre al già grave pregiudizio della perdita della libertà e del discredito che alla detenzione si accompagna, anche il peso di una situazione di vita carceraria così afflittiva ed iniqua quale è quella oggi imposta nelle carceri italiane;

le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, come recita l'articolo 27 della

Costituzione, a maggior ragione nei confronti di coloro che debbono ancora essere giudicati;

tale situazione implica conseguenze rilevanti anche sulla qualità degli accertamenti oggetto dell'indagine penale, in quanto la durezza delle condizioni materiali del carcere preventivo può indurre il soggetto a fornire indicazioni accusatorie non veritiere, a carico di altri o addirittura di sé stesso, con danni profondi dell'accertamento della verità —:

se non ritenga indifferibile che: 1) si favorisca la concreta attuazione dei principi direttivi sul trattamento penitenziario indicati nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni anche integrando tali norme con nuove disposizioni che garantiscano un trattamento ed un circuito carcerario effettivamente differenti fra detenuti in espiazione di pena ed imputati in stato di custodia cautelare; 2) pur nel rispetto della salvaguardia delle esigenze cautelari, la condizione carceraria delle persone nei cui confronti non è ancora stata emessa sentenza definitiva sia la meno afflittiva possibile; 3) si proceda alla costruzione di nuovi stabilimenti destinati unicamente alle persone sottoposte a misure di custodia cautelare, fornite di alloggi capaci di soddisfare le esigenze di vita individuale e di impedire situazioni di promiscuità;

quali specifiche iniziative si intendano con urgenza porre in essere al fine di affrontare e risolvere l'insopportabile situazione che si è venuta a determinare presso la casa circondariale della Dozza di Bologna. (4-06108)

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che;

nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre 1996, presso l'università « La Sapienza » di Roma ci sono stati momenti di tensione, sfociati nell'intervento delle forze dell'ordine con lancio di lacrimogeni;

gli studenti della facoltà di lettere il giorno seguente ai fatti hanno denunciato un intervento spropositato nei mezzi da parte delle forze dell'ordine, che in realtà non hanno contribuito a far tornare la calma nell'ateneo romano, e anzi hanno determinato un aumento della tensione;

nei giorni precedenti la facoltà di giurisprudenza era stata occupata da gruppi di destra e la tensione sarebbe scaturita da una serie di intimidazioni e dal lancio di bottiglie contro gli studenti di sinistra dell'ateneo —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

se ritenga legittimo l'intervento delle forze dell'ordine all'interno dell'ateneo romano. (4-06109)

REPETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 giugno 1993 veniva stipulata una convenzione tra la Banca Carige spa e la Fondazione C.R. Savona, in base alla quale la Banca Carige spa si impegnava a sottoscrivere l'aumento del capitale della Carisa spa da lire 110 miliardi a lire 130,4 miliardi, mediante sottoscrizione di 20.400.000 azioni da nominali lire 1.000, con un sovrapprezzo di lire 1.475 per azione, e quindi un esborso complessivo di lire 50.490 milioni di lire;

detta convenzione prevedeva altresì che la Fondazione C.R. Savona e la Carisa spa si impegnavano, in relazione ad un ulteriore aumento di capitale della stessa Carisa spa, a riservarlo ai privati « con esclusione di investitori istituzionali bancari », ed a stabilire condizioni analoghe a quelle fissate per l'aumento di capitale riservato alla Carige spa;

la Banca d'Italia ha effettuato un'ispezione presso la Carisa spa dal 19 maggio 1994 all'11 agosto 1994, dalla quale sono emerse gravissime carenze patrimoniali, organizzative e manageriali;

la Banca d'Italia, con lettera n. 7424, datata 7 novembre 1994, sottolineava l'esigenza di una ulteriore congrua operazione di ricapitalizzazione della Carisa spa, che presentava un rilevante *deficit* patrimoniale, attraverso il coinvolgimento di un *partner* bancario di elevato *standing*;

la Carige spa — che aveva rappresentato la disponibilità a ricapitalizzare la Carisa fino all'importo massimo di lire 200 miliardi — e la Fondazione C.R. Savona hanno concordato, in data 20 dicembre 1994, la « Sintesi del progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Savona spa » e, in data 28 dicembre 1994, il « Progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Savona spa », in base ai quali la Carige spa si rendeva disponibile a farsi carico della ricapitalizzazione della Carisa spa per un importo di circa cento miliardi, nonché ad assumere il ruolo di *partner* bancario di riferimento di elevato *standing*, come richiesto dalla Banca d'Italia;

la Banca d'Italia si è espressa favorevolmente in ordine al predetto « Progetto di Ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Savona spa » con lettera n. 495 del 30 gennaio 1995, preso atto che il progetto stesso prevedeva l'assunzione piena, da parte della Carige spa, delle responsabilità connesse alla qualità di « azionista bancario di riferimento » nonché l'intesificazione del processo di integrazione tra la Carisa spa e la Carige spa;

la Carige spa ha effettivamente sottoscritto sia l'aumento di capitale della Carisa spa da lire 110.000 milioni a lire 130.400 milioni, mediante sottoscrizione, in data 31 dicembre 1993, di 20.400.000 azioni della Carisa spa, del valore unitario di lire mille, al prezzo di lire 2.475 cadauna per complessive lire 50.490 milioni, sia il successivo aumento di capitale da 130.400 milioni a lire 183.031, 5 milioni, mediante sottoscrizione di n. 52.631.500 azioni della Carisa spa da lire 1.000 al prezzo di lire 1.900 cadauna, per complessive lire 99.999.850.000;

l'investimento totale della Carige nella Carisa ammonta quindi ad oltre 150 miliardi di lire;

la Carige in data 17 luglio 1995 ha avanzato la richiesta formale in ordine all'inserimento della Carisa nel gruppo Banca Carige, in virtù della influenza dominante esercitata dalla stessa Carige sulla Carisa (articoli 23, 59, 64 e 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

tale richiesta è stata ribadita nel corso del procedimento attualmente aperto dalla Banca d'Italia, quale autorità garante della concorrenza del mercato per il settore creditizio, per verificare se le intese tra Carige e Carisa siano eventualmente in conflitto con la normativa *antitrust* di cui alla legge 287/1990;

l'articolo 5 del vigente statuto sociale della Carisa spa stabilisce che « in caso di cessione per qualsiasi motivo, anche a seguito di autorizzazione ai sensi della legge, gli enti pubblici originati, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, da aziende di credito di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 373 e successive modificazioni ed integrazioni, e le società finanziarie o bancarie da essi controllate, hanno diritto di prelazione sulle azioni delle società;

l'articolo 5 dello statuto Carisa prevede che la maggioranza delle azioni sia posseduta da ex Casse di Risparmio (tale non è la Banca Toscana);

la Fondazione C.R. Savona, che detiene il 60 per cento della Carisa spa, ha annunciato di avere concluso una trattativa per la cessione del 51 per cento del capitale, ovvero la quota di maggioranza, con la Banca Toscana, facente parte del gruppo Monte dei Paschi, ciò allo scopo di indebolire la posizione della Carige, in spregio alle norme contenute nello statuto (articolo 5) e nei patti convenuti con la stessa Carige (Convenzione in data 20 dicembre 1994, sintesi del Progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Savona in data 20 dicembre 1994 e Progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Savona in data 28 dicembre 1994, documenti aventi natura contrattuale);

la Carige, con lettere in data 10 maggio 1996, 27 giugno 1996 e 15 luglio 1996, indirizzate alla Fondazione C.R. Savona, ha segnalato la propria disponibilità ad acquisire un'ulteriore quota del capitale della Carisa a premi superiori a qualsiasi altro offerente;

a tutt'oggi la predetta Fondazione ha fornito un riscontro solo interlocutorio alla formale offerta da parte della Carige;

la Fondazione Carisa ha operato la vendita senza richiedere formale autorizzazione alla Banca d'Italia, autorizzazione riconosciuta come necessaria anche in sede giudiziale dal giudice designato dal tribunale di Savona, dottor Gian Rodolfo Sciacaluga, che espressamente conferma: «l'autonomia negoziale delle parti è subordinata e condizionata dal potere di controllo e di garanzia dell'autorità di vigilanza, alla quale è devoluto in prima istanza il potere di autorizzare, valutandone sia la legittimità che l'opportunità anche sotto il profilo della correttezza gestionale e del generale assetto creditizio»;

la Fondazione, per attuare tale trasferimento, deve essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, del disegno di legge n. 356/1990, dal ministero del tesoro e a tutt'oggi tale autorizzazione non è stata concessa; la stessa autorizzazione deve essere richiesta per il preliminare di vendita;

in relazione alla vendita alla Banca Toscana non è stata trasmessa al ministero del tesoro alcuna motivazione in merito alla scelta;

il non celato rifiuto da parte della Fondazione Carisa a trattare con la banca Carige spa pare motivato anche da pressioni esterne, conseguenti a posizioni conflittuali che la Carige ha dovuto assumere per attuare una politica necessaria al risanamento del bilancio, in ossequio agli indirizzi dell'organo di vigilanza in sede ispettiva. Ciò può avere determinato malumori sia nell'ambito della Fondazione, per la mancata corresponsione di dividendi da parte della Carisa spa, che in taluni

ambienti economici, particolarmente influenti nel tessuto socio-politico Savonese;

l'accordo tra la Fondazione Carisa e la Banca Toscana risulterebbe supportato da sottostanti e non noti patti parasociali nei quali, tra l'altro, verrebbero garantite promozioni di alcuni dirigenti Carisa spa ai vertici della Banca, nonché la certezza di riconferme, negli organi collegiali della stessa e della fondazione, di nominativi che già ad oggi ricoprono la carica di consigliere —

se non ritenga di procedere alla verifica dei fatti sopra esposti;

quali iniziative intenda promuovere al fine di ripristinare pari condizioni di trattativa nell'ottica anche di favorire una soluzione, più volte stimolata dalla Banca d'Italia, per una concentrazione a carattere regionale che meglio possa rispondere alle esigenze dell'economie locali. (4-06110)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Franco Cavazza, 32 anni, attualmente detenuto presso la casa circondariale di San Gimignano, è stato condannato il 31 marzo 1987, alla pena dell'ergastolo per aver sequestrato e cagionato la morte del signor Bruno Adami, rapito il 10 gennaio 1984;

il signor Cavazza venne condannato sulla base di un incerto riconoscimento della moglie del signor Adami, nonché sulla base di una prova su resti di capelli ritrovati nel passamontagna, dimenticato sul luogo del delitto, che la stessa signora Adami, presente al sequestro, avrebbe indicato come «il passamontagna del rapitore identificato»;

la prova del capello predisposta dal Ctu ai tempi del processo non poté escludere «l'assoluta incompatibilità tra i capelli del Cavazza e quelli rinvenuti nel passamontagna»;

la prova in questione, vaga nella definizione di compatibilità, era una semplice perizia tricologica;

successivamente venne scoperta un'ulteriore verifica possibile, e cioè la prova del Dna, attuabile nel caso in questione dato che uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna aveva il bulbo pilifero;

la procura distrettuale antimafia di Brescia dispose d'ufficio la consulenza medico-legale volta ad accertare la compatibilità tra il Dna del signor Cavazza e quello rinvenuto nei capelli del sequestratore;

la perizia, assunta per rogatoria dal pubblico ministero del tribunale di Siena, diede un esito netto: i due Dna risultano assolutamente e certamente incompatibili tra di loro;

nel frattempo, il legale del signor Cavazza, avvocato Francesco Mazzoccoli, del foro di Belluno, ottiene di far interrogare uno dei componenti della « banda dei giostrai », alla quale va attribuito il sequestro, ora collaboratore di giustizia sottoposto al programma di prevenzione del ministero dell'interno, certo Giuseppe Lazzari;

Lazzari, reo confesso nel sequestro Adami, in quanto facente parte della banda, segnatamente con il ruolo di « custode » del sequestrato, rilascia nel 1995 alcune dichiarazioni per sostenere che, pur non conoscendo gli altri settori dell'organizzazione (erano divisi in tre batterie: sequestratori, custodi e telefonisti, coordinati dal capo-banda), ha sentito il capo-banda ora deceduto, signor Bernasconi, affermare esplicitamente che « il Cavazza non c'entra niente »;

un primo ricorso per il riesame viene rigettato;

questa nuova prova viene evidenziata dall'avvocato difensore nel secondo ricorso alla corte d'appello, ricorso ove viene citata anche la prova del Dna, con la motivazione che al Lazzari, reo confesso di questo e di decine di altri sequestri, nonché collaboratore di giustizia che gode di tutti i pri-

vilegi della situazione, una falsa testimonianza verso persona che nemmeno conosce porterebbe solo svantaggi;

la corte d'appello, per motivi di procedura, con una discutibile ordinanza in questi giorni ha respinto il ricorso per il riesame presentato dall'avvocato Mazzoccoli motivandolo ai sensi della procedura penale come « una prova non nuova e con il fatto che non contrasta la prova »;

la decisione, davanti ad una prova schiacciante come il Dna, pare all'avvocato Mazzoccoli « assolutamente ingiusta e contestabile nella sua globalità. Non è consentito alla corte d'appello di esprimere pareri nel merito, ma solo di valutare se quella prodotta ha valore di prova o no! »;

vi è stata una presa di posizione del signor Michele Bortoluzzi, responsabile per il Veneto del movimento per i diritti civili, il quale tra l'altro afferma che si tratta di « una questione di lana caprina davanti ad un fatto di sostanza. Dire che una prova certa come il Dna non può dar luogo ad un riesame significa far vincere la fredda e talvolta iniqua applicazione della procedura sul merito delle cose: la realtà è che c'è un uomo in galera da dodici anni e noi stiamo a discutere se una prova certa che lo scagiona completamente è nuova o meno. Storture della giustizia » -;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché sia posto rimedio a tale iniqua situazione, rimuovendo conseguentemente un'ombra inquietante che grava sulla giustizia italiana.

(4-06111)

PERETTI. — *Ai Ministri dell'interno di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il parco giochi denominato « Aquadream », ubicato ad Arzachena — nella prestigiosa località Baja Sardinia della Costa Smeralda — è stato giudicato irregolare, perché costruito senza concessione edilizia;

ulteriori accertamenti, eseguiti dal responsabile del settore vigilanza edilizia della polizia municipale — l'istruttore Giacomo Cossu — hanno dimostrato, fatto ancor più grave, che tale struttura è stata costruita su quasi cinquemila metri quadrati di proprietà del comune di Arzachena;

avendo accertato che la Marina srl, società proprietaria del parco giochi acquatici, ha esteso la propria azienda su un'area demaniale, il sindaco di Arzachena ha firmato, in data 29 agosto 1996, l'ordinanza comunale n. 97 che prevede la demolizione delle opere abusive;

a tutt'oggi però non è stato fatto niente, ed i cittadini che abitano nelle zone limitrofe e da molti anni chiedono che sia fatta luce su una questione spinosa, nonché scandalosa, non possono far altro che attendere la risoluzione di un problema tanto grave da averli spinti a firmare un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Tempio Pausania;

grazie a tale esposto si sono verificati gli accertamenti di cui sopra, ma ancora — nonostante l'ordinanza comunale — non hanno permesso la risoluzione del problema;

sarebbe dunque necessario adottare tutti i provvedimenti affinché venga applicata la legge nei confronti di una evidente irregolarità, già accertato dall'autorità comunale —:

quali provvedimenti intendano adottare per garantire ai residenti nelle zone limitrofe all'« Aquadream », la vivibilità che spetterebbe ad una località esclusiva ed incontaminata come quella della Costa Smeralda, in modo da assicurare piena tutela sotto il profilo ambientale e naturalistico ad un'area posta a rischio dalla realizzazione di opere quali quelle sopra indicate. (4-06112)

PANETTA, NOCERA, VOLONTÈ, MARINACCI, MANZIONE e FABRIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai*

Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

all'interrogazione n. 4-05612 del 27 novembre 1996, il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali dava risposta il successivo giorno 28, con eccezionale e sospetta celerità;

l'atto in questione riguardava l'attività della società in accomandita semplice « La Capriola », costituita con atto del notaio Formica del 2 agosto 1991;

il Ministro per le funzione pubblica rispondeva che l'ipotesi avanzata, relativamente al fatto che « la società sia stata costituita per beneficiare del piano territoriale in preparazione dal giugno 1996 presso l'amministrazione provinciale di Grosseto, sulla base dell'articolo 8 della legge n. 341 del 1995 », risulta del tutto infondata, dal momento che la società in accomandita semplice « La Capriola » è stata costituita quattro anni prima della approvazione della predetta legge e, quindi, a parere del Ministro Bassanini non è ipotizzabile alcuna incompatibilità, né giuridica, né morale, non sussistendo alcuno dei fatti che potrebbero produrla »;

rilevato intanto che è stata fornita, risposta ad un atto di sindacato ispettivo dalla stessa persona fisica che è titolare di funzioni pubbliche che nulla hanno a che vedere con il merito della interrogazione, che, si ripete, riguarda il signor Franco Bassanini e non il Ministro per la funzione pubblica;

nel merito della risposta fornita, l'interrogante fa rilevare che il signor Franco Bassanini è divenuto socio accomandatario dal 22 maggio 1996, con attribuzione della amministrazione e rappresentanza legale anche giudiziale della società (circostanza questa nascosta dal Ministro), successivamente alla sua nomina a Ministro per la funzione pubblica, avvenuta il 17 maggio 1996, e alla immediata vigilia delle decisioni che l'amministrazione provinciale di Grosseto era chiamata ad assumere ai

sensi dell'articolo 8 della legge n. 341, che prevede erogazione di fondi pubblici per cento miliardi di lire;

risultano attualmente socio accomandante Linda Lanzillotta, dal 2 agosto 1991, consorte del Ministro Bassanini) e Enrico Testa presidente dell'Enel, anch'egli dal 22 maggio 1996, entrambi noti titolari di funzioni pubbliche —:

quali concrete attività abbia svolto sinora la società « La Capriola »;

quale volume di affari sia stato realizzato dal 1991, data di costituzione della società;

di quale organizzazione dispone la società in uomini e mezzi per poter realizzare le finalità previste dallo Statuto sociale;

se, in caso contrario, non si ritenga ipotizzabile una società di comodo costituita con le sole finalità ipotizzate all'articolo 56 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, (nel testo licenziato dalla Commissione bilancio del Senato che reca fra gli altri anche la firma del Ministro per la funzione pubblica);

se, infine, in relazione alla risposta fornita dallo stesso interessato Ministro Bassanini, ritengano ancora valide le motivazioni addotte circa l'inesistenza di incompatibilità morali, per un socio che, si ripete, non è più socio accomandante, ma socio accomandatario che esercita attività di direzione e di amministrazione della società stessa, che potrebbe beneficiare di contributi pubblici ai sensi della sopracitata disposizione. (4-06113)

RICCI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nel disciplinare il pagamento degli oneri per le pesche speciali, istituisce un doppio regime impositivo per la pesca del novellame da consumo, a

seconda che essa sia esercitata con i sistemi sciabica e circuizione ovvero con il sistema del traino;

nel primo caso l'articolo 30 fissa la misura dell'onere annuale di lire trecentomila, mentre nell'ipotesi della pesca con traino l'imposizione è stabilita nella misura di lire due milioni;

la norma sembra perseguire un intento disincentivante nei confronti della pesca del novellame di sarda effettuata con i sistemi dello strascico e della volante, senza tenere in alcuna considerazione l'importanza che tale tradizionale mestiere di pesca riveste nell'economia di alcuni compartimenti marittimi;

la pesca del novellame da consumo, se pur consente una buona integrazione del reddito, non genera comunque una redditività tale da giustificare l'impostazione di un onere così gravoso;

a tal proposito, la Federcoopescas ha condotto una attenta analisi dei principali indicatori economici relativi alle imprese pescherecce operanti nel compartimento marittimo di Manfredonia, che risulta essere quello maggiormente interessato all'esercizio della pesca del novellame di sarda con i sistemi a strascico e volante;

è emerso, a conclusione dell'analisi, quanto segue: *a)* la produzione lorda vendibile, ovvero il ricavo complessivo dell'impresa nei tre mesi considerati (gennaio-marzo), ammonta a lire 10.937.500 (35 - giornate di pesca - \times 25 - kg di pescato medio giornaliero - \times 12.500 - prezzo medio alla produzione); *b)* i costi operativi (80.000 - carburante - \times 35 - giornate di pesca - \times 300.000 - altri costi di produzione - \times 3 - n. mesi) ammontano a lire 3.700.000; *c)* il monte totale, risultante dalla differenza tra ricavo complessivo e costi operativi, risulta essere pari a lire 7.237.500 (10.937.500 - 3.700.000); *d)* la quota alla barca, pari al 50 per cento del monte totale, ammonta a lire 3.618.750 (50 per cento di lire 7.237.500); *e)* gli oneri sociali e contributivi, su base trimestrale, sono pari a lire 630.000 per imbarcato.

Considerando che ogni natante ha un equipaggio medio composto di 2-3 persone, le spese per i contributi oscillano fra lire 1.260.000 (630.000 × 2) e lire 1.890.000 (630.000 × 3); f) l'utile o reddito d'impresa, pari alla differenza fra la quota alla barca e i costi armatoriali, a sua volta oscilla fra lire 2.358.750 (3.618.750-1.260.000) e lire 1.728.750 (3.618.750-1.890.000);

la rilevazione statistica pone, quindi, in chiara evidenza che la redditività delle imprese di pesca dedite a tale attività non è tale da giustificare l'imposizione dell'onere annuale stabilito nella misura di lire 2 milioni, così gravoso da tradursi nella espropriazione del reddito d'impresa;

alla luce di queste considerazioni, non si può non concludere e aspirare che l'onere annuale sia ridotto ad equità e fissato nella identica misura prevista per la pesca del novellame effettuata con i sistemi di sciabica e circuizione, ovvero in lire trecentomila —:

se intenda provvedere al fine di modificare il decreto ministeriale 28 agosto 1996 riguardante la « disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto », prevedendo in particolare: per la pesca del « bianchetto »: a) di sottoporre ad una tassa di concessione per oneri pesche speciali, in misura massima di lire 300 mila (importo adeguato ai proventi); b) che non venga applicata la riduzione di un mese al periodo di cattura; c) di ridurre i vincoli per la concessione delle licenze, che a numerose imprese, in detto periodo non hanno alcuna possibilità di lavoro di pesca alternativa; per la pesca del « rossetto », l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto da novembre a maggio, onde evitare la chiusura di almeno 300 imprese di pesca, con conseguente perdita di posti di lavoro, in un'area che, già fortemente penalizzata dalla cronica disoccupazione, si troverà in una crisi senza precedenti.

(4-06114)

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

agenzie di stampa del 28 novembre 1996 riferiscono i seguenti fatti:

M la Banca Crt è stata al centro di polemiche per acquisizioni di altri istituti con valutazione non veritiera;

proprio nel caso della fusione con la Banca Subalpina sta indagando la procura della Repubblica di Torino, a seguito di esposto;

l'acquisto della partecipazione alla Subalpina del quaranta per cento, già nel portafoglio della Reale mutua assicurazione, da parte della Crt sarebbe avvenuto in base a valutazioni fatte senza tener conto delle reali sofferenze dell'istituto;

infatti, i dirigenti della Crt quantificarono le sofferenze in settanta miliardi, riportate nel bilancio 1989 dell'istituto, già allora presieduto da Enrico Filippi e che vedeva tra i consiglieri Giovando, già allora direttore generale della banca Crt;

nel 1990 un'ispezione della Banca d'Italia verificò che le sofferenze reali ammontavano, invece che a settanta a duecento miliardi, per cui alla reale mutua assicurazione sarebbero stati pagati ben cinquantadue miliardi in più;

sia il presidente Filippi che il direttore generale Giovando e il presidente del consiglio sindacale Locatelli erano pienamente informati delle sofferenze prima del pagamento della quota alla Reale Mutua, tanto che fu tenuta una riunione del Cda apposita il 2 aprile 1990;

tale fatto certamente ha avuto ripercussioni sul valore delle azioni Subalpina, con relative possibili speculazioni;

dalla Banca subalpina si è già occupato il *Pool* « mani pulite » di Milano, che indagava sul finanziere Pacini Battaglia, trasmettendo gli atti alla procura della Repubblica di Torino;

tale procura della Repubblica, nonostante le sollecitazioni, non ha mai ritenuto di sentire il dottor Deorsola, il dottor Camanni, il ragioniere Bello oltre ai

due vice direttori generali, dottori Massaglia e Zola, che hanno provveduto nel nesso di valutazione della Subalpina;

addirittura, prima della scadenza naturale, il consiglio d'amministrazione della cassa di risparmio di Torino ha votato la riconferma di Giovando, scaduto nella sua carica sia temporalmente che per limiti di età, per un ulteriore rinnovo triennale contro la votazione dei consiglieri Valetto e Bava;

la motivazione di tale rinnovo era per garantire la continuità di gestione dell'istituto;

se tale motivazione fosse razionalmente accoglibile, tutte le cariche dovrebbero essere « a vita »;

ad aprile 1997, scade l'intero Cda dell'istituto torinese che, quindi, ha voluto con colpo di coda prorogare la propria influenza sulle successive amministrazioni, con un comportamento facilmente valutabile in tema di correttezza;

la Cassa di risparmio di Torino sta per fondersi con le Casse di Verona, della Marca Trevignana, Udine, Pordenone —

se non sia opportuno predisporre azione ispettiva affinché vi sia chiarezza nei rapporti tra le due banche, perché le banche venete sappiano bene con chi hanno a che fare e, soprattutto, sappiano esattamente valutare gli apporti delle associate;

se risulti in quale stato o grado siano le indagini sui fatti di cui in premessa;

se siano state avviate azioni disciplinari per valutare le evidenti omissioni della procura della Repubblica di Torino;

se la Crt non abbia alcun dirigente nel suo organico, così da rendere necessario il rinnovo di persona scaduta per limiti di età;

se sia proprio necessario rinnovare alla dirigenza suprema della Crt una persona cui oggettivamente sono imputabili, a favore della Reale, esborsi per lire 52 miliardi;

se sia corretto che un consiglio di amministrazione in scadenza, anticipando il momento della scadenza naturale, rinnovi la più alta carica della cassa di risparmio di Torino, esautorando quindi del principale potere il Cda subentrante.

(4-06115)

NAPOLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge della regione Lazio n. 23 del 1992, disciplina la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale;

la citata legge disciplina, altresì l'autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, che, nell'ambito della libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione e senza alcun costo per la regione, possono essere organizzati e gestiti da persone fisiche, da imprese, enti e società;

per effetto della concessione della autorizzazione — di durata triennale rinnovabile e subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati dalla stessa legge — gli attestati e le qualifiche conseguite dagli alunni alla fine del corso di formazione hanno il medesimo valore legale, ai fini dell'avviamento al lavoro, dei titoli rilasciati dalle corrispondenti scuole pubbliche;

il trattamento paritario dei titoli di studio trova la sua *ratio* nel principio costituzionale della libertà di insegnamento, principio che garantisce la condizione assolutamente paritaria delle scuole private autorizzate rispetto alle scuole pubbliche finanziate dalla regione, perché siano soddisfatti i parametri indicativi dell'efficienza delle strutture della singola scuola pubblica o privata che sia;

la legge regionale n. 23 del 1992, stabilisce, ancora, i requisiti indispensabili per il rilascio delle concessioni *ex novo*, ovvero per il rinnovo delle delibere;

le delibere di autorizzazione indicano il numero massimo di alunni concessi per corso senza alcuna limitazione;

le scuole private autorizzate sono unità imprenditoriali, gestite con fondi esclusivamente privati, ed è pertanto interesse del singolo gestore provvedere all'economicità della struttura, acquisendo ricavi sufficienti a coprire i costi;

ai sensi dell'articolo 46 della citata legge regionale, la giunta regionale avrebbe dovuto approvare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti per la sua applicazione, ma tale termine è stato disatteso;

in data 4 giugno 1996, la giunta regionale ha assunto la deliberazione n. 4572, relativa alle « Direttive attuative della legge regionale n. 23 del 1992 », che contiene tra l'altro le direttive per l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati e le modalità di procedure per la presentazione delle domande, per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate;

i gestori delle scuole private non finanziate dalla regione sono stati messi a conoscenza del contenuto della citata deliberazione con una circolare trasmessa in data posteriore alla pubblicazione della deliberazione stessa e, precisamente, negli ultimi giorni del mese di agosto 1996;

la deliberazione n. 4572 del 1996, rivela una precisa volontà di penalizzazione delle scuole private autorizzate a vantaggio di quelle pubbliche;

la stessa delibera è stata già impugnata dall'Arsea, nella sua qualità di associazione non riconosciuta di scuole autorizzate allo svolgimento di corsi di formazione professionale;

la citata ultima deliberazione, in particolare, prevede che « il numero massimo di allievi del corso non dovrà superare i venticinque alunni e non dovrà essere inferiore a dieci frequentanti » in netto contrasto con la legge regionale n. 23 del 1992, che non prevede, per i corsi privati non

finanziati, come per quelli pubblici o convenzionati, alcun numero minimo di allievi;

ancora, il reclutamento dei docenti, la restrizione degli orari di chiusura delle attività didattiche, le ammissioni agli esami di idoneità, sempre previsti dalla deliberazione n. 4572, appaiono fortemente penalizzati per le scuole private non convenzionate;

a ciò si aggiunge che, poiché per i corsi convenzionati non è previsto alcun numero minimo di allievi per classe, la delibera in questione introduce una chiara ed intollerabile disparità di trattamento tra i corsi privati non finanziati e quelli finanziati;

per quanto sopra specificato le scuole non convenzionate, non potendo essere autorizzate allo svolgimento dei corsi, stanno subendo irreparabili danni economici e d'immagine —:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di garantire, nel rispetto della parità, la regolare attuazione dei corsi professionali delle scuole non convenzionate.
(4-06116)

ROSSO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in Vercelli entro il prossimo autunno è previsto l'insediamento di un « centro sociale » in piena zona abitata, e più precisamente in corso Magenta;

tale futuro progetto prevede l'utilizzo di un ex-macello da adibire a luoghi di incontri musicali (*hard rock*) e di incontri socio-politici;

tale iniziativa ha scatenato una lunga e accesa protesta da parte degli abitanti della zona, estremamente penalizzati, ma anche da parte dell'intera città di Vercelli;

è stata varata una notevole raccolta di firme, sono state presentate interrogazioni comunali sull'opportunità di stanziare cen-

tinaia di milioni per tale opera, anziché favorire settori pubblici di maggiore interesse collettivo;

occorrerebbe accertare con quali criteri la giunta di Vercelli ha affidato a « super-esperti » (Roberto, Maurizio, Gruppo Abele, Mario Covedon) la realizzazione di tale progetto —:

se non ritenga che da tale progetto possa derivare un grave ed irreparabile pregiudizio agli abitanti del quartiere, in considerazione delle eventuali turbative nascenti da una simile aggregazione;

se ritenga che un quartiere residenziale sia compatibile con l'insediamento di uno spazio musicale finalizzato ai concerti dal vivo;

se sia fondato il timore degli abitanti di corso Magenta di vedere rifiorire lo spaccio di droghe, da sempre legato al fenomeno centro sociale;

quali sistemi di prevenzione di ordine pubblico verranno adottati, nella denegata ipotesi che venga realizzato tale progetto.
(4-06117)

FIORONI e BOLOGNESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in considerazione delle numerose situazioni non definite ed il relativo contenzioso in atto e per le conseguenze negative che potrebbero riflettersi direttamente sulle attività diagnostiche di neurofisiopatologia, in particolare sull'accertamento di morte e indirettamente sul prelievo di organi per trapianti, si rende necessario un intervento urgente per definire la corretta interpretazione delle norme legislative vigenti sulle competenze e sulle mansioni del personale non medico operante nei laboratori di elettroencefalografia (Eeg) e di neurofisiopatologia: *a)* decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, mansionario dell'infermiere professionale; *b)* decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 739, profilo professionale dell'infermiere; *c)* decreto ministeriale sanità 15 marzo 1995, n. 183, profilo pro-

fessionale del tecnico di neurofisiopatologia; *d)* decreto ministeriale sanità 22 agosto 1994, n. 582, allegato 1, personale addetto all'esecuzione dell'Eeg per accertamento di morte cerebrale; *e)* decreto ministeriale università-sanità 24 luglio 1996, istituzione corsi di diploma universitario per infermiere e per tecnico di neurofisiopatologia;

in applicazione della legge 28 dicembre 1993, n. 578, il decreto ministeriale n. 584/1994 « regolamento recante le modalità per l'accertamento e certificazione di morte » all'articolo 3, lettera *c)*, prevede: « silenzio elettrico cerebrale documentato da Eeg secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1 » che al punto 1 definisce il personale addetto all'esecuzione di Eeg di accertamento di morte: « L'esecuzione dell'Eeg deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia, sotto supervisione medica. In mancanza di tale figura, in via transitoria ed a esaurimento sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali mansioni »;

con parere del 17 gennaio 1996, richiesto alla direzione generale ospedali, il Consiglio superiore della sanità ha chiarito che:

ai fini dell'accertamento di morte cerebrale, siano da considerare adeguatamente formati a svolgere attività di registrazione, Eeg sotto supervisione medica, in assenza di tecnici di neurofisiopatologia o di tecnici di Eeg, in via transitoria ed ad esaurimento, gli infermieri professionali che, alla data del 15 marzo 1995, abbiano svolto tale attività per almeno tre anni, in via continuativa a tempo pieno e in strutture specifiche, previo parere favorevole del dirigente della struttura;

l'abilitazione dell'infermiere prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 225/1974, articolo 2/g, « applicazioni elettriche più semplici come Ecg, Eeg e similari », non è stata confermata dal decreto ministeriale n. 739/1994 « Profilo professionale dell'infermiere », che non cita più l'esecuzione di esame Eeg;

tale mansione è invece esplicitamente prevista dal decreto ministeriale n. 183/1995 « profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia » il cui articolo 1, punto 1, stabilisce che: « ... applica direttamente su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografie, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni) » e al punto 2, lettera *d*) che « impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali »;

ciò è stato confermato nel decreto ministeriale sanità-università del 24 luglio 1996, che stabilisce una netta ed univoca distinzione degli ordinamenti didattici per l'infermiere (tab. XVIII/ter-04) e per il tecnico di neurofisiopatologia (tab. XVIII/ter-12);

secondo i dati rilevati al 15 marzo 1995 dalla Aitn (associazione italiana tecnici di neurofisiopatologia), in tutte le strutture del servizio sanitario nazionale, gli operatori addetti all'Eeg sarebbero 1239, di cui 509 sono tecnici di neurofisiopatologia in possesso di diploma, 123 con qualifica di tecnico Eeg, 490 sono infermieri professionali e 117 sono addirittura infermieri generici, come denunciato il 21 marzo 1996 al ministero della sanità;

allo scopo di regolamentare la posizione di questi operatori, il presidente della società dei medici di neurofisiologia clinica (Sinc), professor G. Caruso, con note del 16 luglio 1996 e del 19 ottobre 1996, ha richiesto un intervento urgente dal ministero della sanità, avanzando una proposta operativa articolata su cinque punti specifici, di seguito riportati:

1) come da parere espresso il 17 gennaio 1996 dal Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'accertamento della morte cerebrale, sono da considerare adeguatamente formati a svolgere attività di registrazione Eeg sotto supervisione medica, in assenza di tecnici di neurofisiopatologia o di tecnici di Eeg, in via transitoria

ed ad esaurimento, gli infermieri professionali che, alla data del 15 marzo 1995, abbiano svolto tale attività per almeno tre anni, in via continuativa a tempo pieno e in strutture specifiche, previo parere favorevole del dirigente della struttura;

2) tale parere dovrà essere acquisito con firma congiunta del neurologo dirigente e del direttore sanitario e inoltrato ai rispettivi assessorati regionali alla sanità per la creazione di un elenco speciale regionale, da registrare successivamente presso il ministero della sanità, dipartimento II, entro 3 mesi dalla data odierna. Gli infermieri iscritti nell'elenco speciale dovranno partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio e periodico, indicate dal ministero della sanità;

3) fatta eccezione per gli infermieri professionali inseriti nell'« elenco speciale » di cui sopra, nessun altro infermiere professionale potrà essere autorizzato ad eseguire esami Eeg;

4) sotto il termine « (...) Eeg e similari », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 225/1974, articolo 2, lettera *g*) non possono essere comprese altre indagini diagnostiche di neurofisiopatologia quali l'elettromiografia, la poligrafia, i potenziali evocati, gli ultrasuoni che il decreto ministeriale 183/1995 affida esclusivamente al tecnico di neurofisiopatologia;

5) si rinvia alle decisioni dei singoli assessorati regionali alla sanità l'opportunità di riassegnare i suddetti infermieri, già addetti all'Eeg prima del 15 marzo 1992, alle specifiche funzioni di assistenza e sostituirli con tecnici di neurofisiopatologia;

queste proposte vennero espone nei dettagli nell'incontro del 17 luglio 1996, a cui parteciparono la dottoressa Martelli per il ministero della sanità, il professor Ricci su delega del professor Caruso per la società medica Sinc, il signor Mastrillo e la signora Broglia per l'Aitn associazione italiana tecnici di neurofisiopatologia;

dopo oltre quattro mesi, nonostante vari e ripetuti solleciti, non è stato possibile

conoscere dai dirigenti ministeriali i tempi ipotizzati per definire la questione che, secondo gli stessi dirigenti, dovrebbe essere risolta mediante un altro decreto ministeriale per «individuare i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario», come previsto dal decreto ministeriale sanità 15 marzo 1995, n. 183, articolo 3, e dal decreto ministeriale università-sanità 24 luglio 1996, articolo 4.1;

in tal senso, con lettera del 29 ottobre 1996 l'Aitn ha richiesto l'intervento del Ministro della sanità, inviando dati precisi sulle scuole e relative sedi: nove ospedaliere e nove universitarie. Non risulta che al momento sia stato avviato alcun iter ministeriale per il tecnico di neurofisiopatologia;

peraltro, la figura del tecnico di neurofisiopatologia non è stata inserita nella recente legge 5 novembre 1996, n. 573, che riconosce valore abilitante ai titoli di studio di altre otto professioni già normate nel 1994 con relativi decreti sui profili professionali: 739 infermiere, 740 ostetrica, 741 fisioterapista, 742 logopedista, 743 ortottista, 744 dietista, 745 tecnico di laboratorio, 746 tecnico di radiologia —:

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per: a) recepire i cinque punti proposti dalla società medica Sinc; b) regolamentare in modo definitivo e univoco le mansioni degli infermieri professionali per gli esami Eeg e per gli altri esami di neurofisiopatologia; c) impedire l'esecuzione di esami Eeg da parte degli infermieri generici; d) emanare il decreto ministeriale per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi rilasciati da scuole universitarie e regionali rispetto al diploma universitario. (4-06118)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Leccese ed altri n. 1-00055, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti

della seduta del 26 novembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Gambato e Ostillio.

La mozione Danieli ed altri n. 1-00062, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 dicembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Biondi, Giovanardi, Leone Delfino, Carboni, Cavaliere, Calderisi, Carlo Pace, Stagno D'Alcontres, Di Rosa, Floresta, Lucchese, Pittino, Pisapia, Piccolo, Romano Carratelli, Stefani, Rizza, Tarditi, Armosino, Carlesi, Maggi, Tortoli, Capitelli, Fredda, Covre, Colombini, Morgando, Gambato, Balocchi, Campatelli, Cherchi, Cito, Pivetti, Abaterusso.

Apposizione di firme a risoluzioni in Commissione.

La risoluzione in Commissione Paolo Colombo ed altri n. 7-00113, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cè.

La risoluzione in Commissione Prestigiacomo ed altri n. 7-00114, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Massida.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

L'interrogazione Boghetta n. 5-01245, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 1996, è stata successivamente sottoscritta dai deputati Edo Rossi e Ortolano.

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Buglio n. 3-00067 del 26 giugno 1996.